



Rassegna Stampa

08 gennaio 2024

ECONOMIA

SOLE 24 ORE	08/01/2024	2	Fisco, pensioni, casa e lavoro: l'anno in 140 novità - La Rassegna <i>Redazione</i>	3
SOLE 24 ORE	08/01/2024	2	Fisco, pensioni, casa e lavoro: l'anno in 140 novità = La riforma fiscale detta l'agenda delle novità per il 2024 <i>Cristiano Dell'oste Valentina Melis</i>	9
SOLE 24 ORE	08/01/2024	9	AGGIORNATO - Taglio del contenzioso in cinque mosse <i>Redazione</i>	12
SOLE 24 ORE	08/01/2024	10	Stoccaggio di energia green, la sfida è andare oltre il litio = Stoccaggio di energia, la sfida è andare oltre le batterie al litio <i>Alexis Paparo</i>	13
SOLE 24 ORE	08/01/2024	11	Smart working, benessere al top se è flessibile = Solo lo smart working flessibile e per obiettivi fa crescere il benessere <i>Serena Uccello</i>	16
SOLE 24 ORE	08/01/2024	13	Caccia a tre hub per la formazione digitale <i>Eugenio Bruno</i>	18
SOLE 24 ORE	08/01/2024	14	Superbonus addio, i tecnici puntano su Pnrr e riqualificazione = Stop al superbonus, ora 1 tecnici guardano a Pnrr e rigenerazione <i>Valeria Uva</i>	19
SOLE 24 ORE	08/01/2024	16	Acquisti in calo in città ma prezzi sempre in crescita = Acquisti sempre in calo in città, ma valori ancora in crescita <i>Laura Cavestri</i>	23
SOLE 24 ORE	08/01/2024	20	Norme & Tributi - Controllo del rischio fiscale, vantaggi ridotti per le Pmi <i>Dario Deotto Luigi Lovecchio</i>	26
SOLE 24 ORE	08/01/2024	21	Norme & Tributi - Concordato e composizione negoziata, fiscalità più leggera con la riforma <i>Giulio Andreani</i>	28
SOLE 24 ORE	08/01/2024	21	Norme & Tributi - Decreto 231, è possibile sospendere anche una sola autorizzazione <i>Sandro Guerra</i>	30
SOLE 24 ORE	08/01/2024	22	Norme & Tributi - Immobile merce costruito da terzi: confermata l'esenzione dall'Imu <i>Luigi Lovecchio</i>	31
SOLE 24 ORE	08/01/2024	22	Norme & Tributi - Ricerca e sviluppo, manuale di Frascati applicabile dal 2020 <i>Emanuele Mugnaini</i>	32
SOLE 24 ORE	08/01/2024	24	Norme & Tributi - Terreni e fabbricati, cambia il calcolo delle plusvalenze <i>Giorgio Gavelli</i>	33
SOLE 24 ORE	08/01/2024	24	Norme & Tributi - Case agevolate dal superbonus: cinque punti da chiarire <i>Redazione</i>	35
SOLE 24 ORE	08/01/2024	27	Norme & Tributi - Contratti, congedi sgravi e pensioni, tutta la manovra per il personale <i>Arturo Bianco</i>	36

PROVINCE SICILIANE

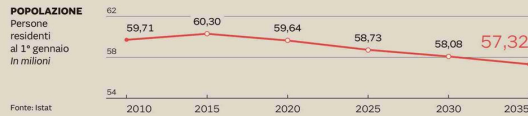
CORRIERE DELLA SERA	08/01/2024	6	Incendi in Sicilia, l'ira di Schifani Lite con Musumeci sullo stato d'emergenza <i>Felice Cavallaro</i>	38
ITALIA OGGI SETTE	08/01/2024	12	Violazioni privacy, pugno duro sulle sanzioni a imprese e p.a. = Violazioni privacy, pugno duro sulle sanzioni a imprese e p.a. <i>Antonio Ciccio Messina</i>	39

Rassegna Stampa

08-01-2024

SICILIA POLITICA

GIORNALE DI SICILIA	08/01/2024	7	Musumeci media: ma la documentazione della Regione è carente <i>Gia Pi</i>	43
SICILIA CATANIA	08/01/2024	2	Colpa di stato = Nello e Renato, guerra fredda fra rancori covati e ipocrisie Una " staffetta " incompiuta <i>Mario Barresi</i>	44
SICILIA CATANIA	08/01/2024	3	Centrodestra sotto stress in ballo gli accordi siglati «Ma la finanziaria è salva» <i>Mario Barresi</i>	47



Labirinto di appuntamenti. Nel 2024 alle novità contenute tra manovra e decreto superbonus si aggiungono i decreti attuativi della riforma fiscale

LA RASSEGNA

SOGGETTI INTERESSATI

Famiglie e privati
Fa
Imprese e banche
Im
Pubblico impiego e pubblica amministrazione
Pa
Professionisti
Pr
Terzo Settore
Ts

AGRICOLTURA

1

Prestiti cambiati per le Pmi del settore ortofrutticolo
Prevista la concessione di prestiti alle Pmi del settore ortofrutticolo in misura pari al 50% dei ricavi registrati nel 2022 e comunque nel limite di 30mila euro. Rimborsato in cinque anni ma con inizio dopo 24 mesi dalla data di erogazione.
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, comma 250
Soggetti: **Im**

2

Fondo per le emergenze in agricoltura
Stanzati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 per sostenere gli investimenti che sorgono in seguito a eventi non prevedibili per le imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca.
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, comma 443
Soggetti: **Im**

AMBIENTE ED ENERGIA

3

In partenza il Fondo nazionale per il reddito energetico
Per il 2024 e il 2025 sono previsti 200 milioni di euro di contributi per aiutare nuclei familiari con Isee inferiore a 15mila euro, o 30mila per nuclei con almeno quattro figli a carico, a realizzare il proprio impianto fotovoltaico per l'autoconsumo. L'80% delle risorse è destinata ad Abruzzo, Calabria,

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
1° gennaio 2024
Decreto 8 agosto 2023
Soggetti: **Fa**

4

Nuova normativa europea per le batterie e il loro riciclo
Nuovi requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all'interno dell'Unione. Il cronoprogramma ha scadenze fino al 2036. Fra le misure più rilevanti: dichiarazione dell'impronta di carbonio delle batterie (entro il 18 febbraio



2025); passaporto digitale per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri (Lmt), batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e batterie Ev (dal 18 febbraio 2027); obiettivi più severi per la raccolta dei rifiuti per le batterie portatili, 63% entro il 2027 e 73% entro il 2030 e per le batterie Lmt - 51% entro il 2028 e 61% entro il 2031.
18 febbraio 2024
Regolamento (UE) 2023/1542
Soggetti: **Im**

5

Iva agevolata sul pellet prorogata solo fino a fine febbraio
Prorogata per i mesi di gennaio e febbraio 2024 la riduzione al 10% dell'aliquota Iva sul pellet prevista per il 2023 dalla precedente legge di Bilancio. Dal 1° di marzo l'Iva tornerà al 22 per cento.
1° marzo 2024
Legge 213/2023, comma 46
Soggetti: **Fa, Im**

6

Mini proroga del contributo ai titolari di bonus elettrico

Il 1° aprile scade la proroga, rinnovata per il solo primo trimestre 2024, del contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con Isee inferiore a 15mila euro, innalzato a 30mila nel caso di almeno quattro figli a carico. Per la proroga è autorizzata una spesa di 200 milioni di euro.
1° aprile 2024
Legge 213/2023, comma 14
Soggetti: **Fa**

7

Rimodulato il contributo di solidarietà anti caro-bollette
Il contributo di solidarietà dovuto per il 2023 dai soggetti che esercitano in Italia attività nel settore energetico e petrolifero è ridotto per effetto di alcune modifiche introdotte al meccanismo di calcolo. Tuttavia, per il 2024 è istituito un contributo di solidarietà di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione della riduzione della base imponibile. Il contributo va versato in due rate entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.
30 maggio 2024
Decreto legge 145/2023, articolo 6
Soggetti: **Im**

8

Slitta di sei mesi la partenza della plastic tax
Rinviata di altri sei mesi la partenza dell'imposta sui manufatti in plastica monouso (plastic tax) prevista dalla manovra per il 2020.
1° luglio 2024
Legge 213/2023, comma 44, lettera c)
Soggetti: **Im**

9

Nuove norme per i produttori contro la deforestazione
Le nuove regole europee impongono precisi standard di due diligence per tutti i commercianti che immettono prodotti sul mercato Ue contro la deforestazione. Tale dichiarazione di due diligence dovrà essere presente su tutti i prodotti in vendita. Interessati in particolare i produttori di cioccolato, caffè, olio di palma e legno. Previsto anche un sistema curato dalla Commissione Ue di classificazione del rischio dei Paesi extra Ue.
30 dicembre 2024
Regolamento (UE) 2023/1115
Soggetti: **Im**

APPALTI E PA

10

Via alle nuove soglie europee per le gare d'appalto
L'Europa aggiorna le soglie per gli appalti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali. Le soglie sono così articolate: 5.538.000 euro per gli appalti di lavori pubblici nei settori ordinari e speciali e per le concessioni; 221mila euro per appalti di forniture e servizi e concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni che sono autorità sub-centrali, che diventa di 143mila euro per gli appalti di forniture e servizi di amministrazioni governative centrali.
1° gennaio 2024
Regolamenti Ue n. 2495, 2496, 2497, 2510 del 15 novembre 2023
Soggetti: **Im, Pa**

11

Carta addio, gli appalti migrano sul digitale
Gli appalti vengono integralmente digitalizzati, come dettato dal Pnnr. Vengono meno i regimi transitori di pubblicità legale nei contratti pubblici, le attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell'ecosistema di approvvigionamento digitale e l'uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva. Entrano in scena la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita da Anac e il fascicolo virtuale dell'operatore economico, utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. In alcuni casi specifici, previste proroghe al 30 giugno.
1° gennaio 2024
Dlgs 36/2023, articoli 19-36
Delibera Anac-Mit 582 del 13 dicembre 2023
Soggetti: **Im, Pa, Pr, Ts**

12

Un mese di tempo in più per le piattaforme
Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti già qualificate devono comunicare ad Anac la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale





certificate entro il 31 gennaio. Altrimenti la qualificazione ottenuta sarà ritenuta decaduta dal 1° febbraio.

31 gennaio 2024
Fid Anic
Soggetti: **Pa**

13

Nuovo termine per il bilancio di previsione degli enti locali
Differita dal 31 dicembre 2023 al 15 marzo 2024 la data ultima per approvare il bilancio di previsione 2024-2026 di Comuni e Province.

15 marzo 2024
Dm interno 22 dicembre 2023
Soggetti: **Pa**

14

Province e città metropolitane qualificate con riserva
Province e le città metropolitane sono qualificate con riserva per sei mesi a partire dal 1° gennaio. Entro il 30 giugno possono qualificarsi in modo ordinario.

30 giugno 2024
Digs 36/2023, Allegato II, 4, articolo 9
Soggetti: **Pa**

15

Opere Pnrr, appalti con procedure ancora semplificate
Con il decreto Milleproroghe è stato concesso più tempo (fino al 30 giugno prossimo) per gli affidamenti semplificati sottosoglia, in particolare affidamenti diretti di lavori e servizi. Ammesse anche procedure ristrette in deroga al Codice appalti per le procedure sopra soglia.

30 giugno 2024
Dl 251/2023, articolo 8, comma 5
Soggetti: **Im, Pa, Pr**

CASA, IMMOBILI E CONDOMINIO

16

Affitti brevi, cedolare al 26% a partire dal secondo immobile
Sale dal 21 al 26% la cedolare secca sui redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di affitto di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. L'aliquota del 26% si applica a partire dal secondo



immobile locato. La scelta dell'immobile su cui applicare il 21% spetta al contribuente in dichiarazione dei redditi. Previsto anche l'obbligo - ancora in attesa di decreto attuativo - di dotarsi di un Codice identificativo nazionale (Cin).

1° gennaio 2024
Legge 213/2023, comma 63, e Dl 145/2023, articolo 13-ter
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

17

Bonus mobili, la spesa agevolata scende da 8mila a 5mila euro
La spesa massima su cui calcolare il bonus del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici passa da 8mila a 5mila euro. Per avere la detrazione resta necessario realizzare un intervento di recupero edilizio, agevolato, iniziato dal 1° gennaio dell'anno precedente a

quello dell'acquisto dei mobili.

1° gennaio 2024
Legge 234/2021, comma 37
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

18

Acquisto case green: Iva indelebile dall'Irpef
Chi compra una casa in classe energetica A o B dal costruttore (o da un organismo collettivo di investimento del risparmio, Oicr non può più detrarre parte dell'Iva versata. La detrazione Irpef del 50% (in dieci rate annuali) è rimasta valida fino ai rogiti stipulati entro il 31 dicembre 2023.

1° gennaio 2024
Legge 197/2022, comma 76
Soggetti: **Fa, Im, Pr**

19

Under 36 e nuclei numerosi, mutui prima casa garantiti fino all'80%
Prorogata per tutto il 2024 la garanzia statale fino all'80% sui mutui prima casa prevista tramite il Fondo Prima Casa gestito da Consap per alcune categorie prioritarie (giovani under 36, giovani coppie, nuclei familiari monogenerazionali con figli minori e conduttori di alloggi Iapc) con un Isee fino a 40mila euro e loan to value superiore all'80 per cento. Per il 2024 potranno beneficiare della garanzia "potenziata", in certi casi fino al 90%, anche le famiglie numerose. Per gli under 36 non viene invece confermata l'esenzione dalle imposte di registro e ipotecassali e il tax credit sull'eventuale Iva.

1° gennaio 2024
Legge 213/2023, commi 7-13
Soggetti: **Fa, Pa**

20

Moratoria sui mutui prima casa, tornano il tetto e la soglia Isee
Non potranno più accedere al fondo Gasparini per la sospensione delle rate dei mutui prima casa liberi professionisti, lavoratori autonomi e cooperative edilizie a proprietà indivisa. Torna anche la soglia Isee di 30mila euro per poter richiedere la moratoria pubblica e il mutuo non deve superare i 250mila euro (non più 400mila). Si chiude così il regime straordinario introdotto con il Covid-19 per allargare la platea dei potenziali beneficiari della misura che concede la sospensione al massimo per 18 mesi delle rate ai verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

1° gennaio 2024
Articolo 54, comma 1, del Dl 1/2020, come prorogato dalla legge di Bilancio 197/2022
Soggetti: **Fa**

21

Superbonus al 70% e solo nei condomini
Il superbonus è terminato per abitazioni indipendenti e unifamiliari (villette e unità indipendenti). Prosegue invece per condomini ed edifici da due a quattro unità di un solo proprietario, per i quali è previsto fino al 2025. Nel 2024, però, la percentuale di detrazione scende al 70% (e poi passerà al 65% nel 2025). Per alcuni soggetti del Terzo settore e nelle zone colpite da terremoti dal 2009 in poi, a certe condizioni, il superbonus rimane al 110% fino alla fine del 2025.

1° gennaio
Dl 34/2020, articolo 119, comma 8-bis
Soggetti: **Fa, Im, Pr, Ts**

22

Contributo alle spese superbonus per le famiglie a basso reddito
Ai contribuenti con un reddito fino a 15mila euro (calcolato in base al quoziente familiare) e che hanno raggiunto un Sal di almeno il 60% entro il 31 dicembre 2023 è garantito un contributo per le spese da superbonus sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024. Criteri e modalità di erogazione saranno stabiliti da un decreto del Mef.

1° gennaio 2024
Decreto legge 212/2023, articolo 1
Soggetti: **Fa, Pa, Pr**

23

Vendite immobiliari, tassate le plusvalenze da superbonus
Le plusvalenze realizzate con la vendita di immobili (non prima casa) sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal superbonus rientrano tra i redditi diversi e sono tassabili al 26 per cento. La tassazione scatta entro dieci anni dalla fine dei lavori.

1° gennaio 2024
Legge 213/2023, comma 64
Soggetti: **Fa, Im, Pr**

24

Bonus barriere architettoniche, si riducono i lavori ammessi
Dalla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto legge superbonus (30 dicembre 2023) il bonus barriere architettoniche al 75% viene limitato agli interventi

riguardanti scale, rampe e all'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 sconto in fattura e cessione del credito sono consentiti solo per le parti comuni dei condomini a prevalente uso abitativo e alle persone fisiche con redditi (quoziente familiare) fino a 15mila euro (vincolo derogato se in famiglia c'è un disabile). La



stretta sui lavori agevolati non si applica se entro il 29 dicembre 2024 il contribuente ha presentato il titolo abilitativo oppure, per le opere in edilizia libera, ha avviato i lavori o - in alternativa - ha stipulato accordo vincolante e pagato un acconto.

1° gennaio 2024
Decreto legge 212/2023, articolo 3
Soggetti: **Fa, Im, Pr**

25

Imu, mini-saldo in vista nei Comuni in ritardo
Prorogato al 15 gennaio 2024 il termine per la pubblicazione delle delibere comunali relative alle aliquote Imu 2023. Se le nuove aliquote comporteranno un

aumento della seconda rata 2023 (scaduta il 18 dicembre), i contribuenti dovranno versare la differenza entro il 29 febbraio 2024.

29 febbraio 2024
Legge 213/2023, commi 72 e 73
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

26

Bonifici per lavori edilizi: la ritenuta sale dall'8 all'11%
La ritenuta sui bonifici "parlanti" per ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie passa dall'8 all'11 per cento. L'aumento si applica ai bonifici effettuati dal 1° marzo (non rileva l'addebito sul conto). La modifica non tocca i clienti mai fornitori, che si vedranno accreditate somme inferiori.

1° marzo 2024
Legge 213/2023, comma 88
Soggetti: **Im, Pa, Pr**

27

Lavori non terminati nel 2023, ok ai crediti già ceduti
Le agevolazioni maturate per interventi da superbonus per le quali, sulla base del Sal effettuati fino al 31 dicembre 2023, sono stati eseguiti sconto in fattura o cessione del credito, non saranno oggetto di recupero in caso di mancata fine dei lavori, anche se non si è raggiunto il salto di due classi energetiche.

16 marzo 2024 (termine comunicazione cessione dei crediti per spese 2023)
Decreto legge 212/2023, articolo 1
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

28

Superbonus aree terremotate, più vincoli per la cessione
Nelle aree colpite da terremoti, per gli interventi superbonus di demolizione-ricostruzione, anche quando i lavori sono compresi in piani di recupero approvati dai Comuni entro il 16 febbraio 2023, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano possibili solo se prima dell'entrata in vigore dell'ultimo decreto legge (cioè entro il 29 dicembre 2023) è stata presentata anche la richiesta di titolo abilitativo per i lavori. Inoltre, nel caso di lavori agevolati dal superbonus in zone colpite da eventi sismici dal 2009, per gli interventi avviati dopo l'entrata in vigore del decreto è obbligatorio stipulare, entro un anno dalla fine dei lavori, una polizza assicurativa per eventuali danni da calamità naturali e catastrofi.

16 marzo 2024 (termine di comunicazione della cessione dei crediti per spese 2023)
Decreto legge 212/2023, articolo 2
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr**

29

Ritenute del condominio, unificata la data di versamento
Spostata al giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre la scadenza dei versamenti dovuti dal condominio quale sostituto d'imposta. Viene inoltre previsto che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre sia comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

16 giugno e 16 dicembre 2024
Decreto legislativo sugli adempimenti approvato in CdM il 20 dicembre 2023, articolo 9
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr**

CULTURA E TURISMO

30

Canone Rai ridotto solo per il 2024
L'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato viene ridotto da 90 a 70 euro. Nulla cambia, invece, per il canone di abbonamento speciale (esercizio pubblici, locali aperti al pubblico, fuori dall'ambito familiare).

1° gennaio 2024
Legge 213/2023, comma 19
Soggetti: **Fa, Im, Pa**

31

Musica nei locali, permessi online e tariffe su parametri oggettivi
Debutta il portale «Music&Go» con cui i pubblici esercizi possono chiedere più facilmente il permesso Siae per gli eventi musicali dal vivo o con dj senza ballo, compreso il karaoke (cioè eventi senza biglietto d'ingresso). La tariffa, da pagare online, è determinata in base alla superficie e al volume d'affari annuo complessivo del locale (oltre i 5mila euro è dovuto un conguaglio). Previste riduzioni per incentivare l'organizzazione di eventi.

1° gennaio 2024
Accordo Fipe-Siae
Soggetti: **Im, Pa, Ts**

32

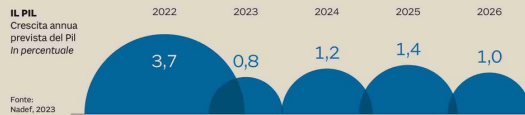
In arrivo nuove carte per i giovani
Al posto della 18Appa sono previsti due bonus, ognuno del valore di 500 euro e cumulabili: la Carta Giovani, per 18enni in famiglia con Isee fino a 35mila euro, e la Carta del merito per studenti che ottengono almeno 100 alla maturità. Attesi decreto attuativo e iter operativo.

In attesa di attuazione
Legge 197/2022, comma 630
Soggetti: **Fa, Pa**



Primo Piano

La guida dell'anno



FAMIGLIE E CONSUMATORI

33

Bonus nido potenziato dal secondo figlio

Previsto un aumento del bonus asilo nido già in vigore, solo per le famiglie con almeno due figli. Il bonus passa a 3.600 euro annui per i nati dal 1° gennaio 2024 per le famiglie con isee fino a 40mila euro e con un altro figlio sotto i 10 anni. La novità è a regime. Invariate per gli altri beneficiari le modalità di funzionamento dell'agevolazione e gli importi in base alle tre fasce isee previste dall'articolo 1, comma 355, della legge 232/2016.

1° gennaio 2024

Legge 213/2023, commi 177-178

Soggetti: **Fa**

34

L'assegno unico rivalutato diventa più ricco

L'assegno unico universale per le famiglie con figli (che nel 2023 ha raggiunto circa 5,5 milioni di famiglie) sta per essere di nuovo aumentato per effetto della rivalutazione Istat (stimata al 5,4 per cento): l'aumento decorrerà da gennaio. Per continuare a fruire dell'aiuto nel 2024 non serve inviare una nuova domanda all'Inps ma è necessario rinnovare l'isee entro febbraio, altrimenti da marzo l'assegno verrà riconosciuto solo nella sua quota minima.

1° gennaio 2024

Dlgs 230/2023, articolo 4, comma 11

Soggetti: **Fa, Pa**

35

Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'isee 2024

Dal calcolo dell'isee familiare vengono esclusi i titoli di Stato italiani e altri titoli finanziari garantiti dallo Stato come i buoni fruttiferi postali, posseduti, con limite massimo di 50mila euro. Di conseguenza vengono previsti 44 milioni l'anno in più di dotazione finanziaria per l'assegno unico universale per i figli, ancorato all'isee.

1° gennaio 2024

Legge 213/2023, commi 183-185

Soggetti: **Fa, Pa**

36

Al via il reddito di inclusione al posto del reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza ha smesso definitivamente di esistere. Al suo posto è entrato in vigore l'assegno di inclusione, insieme al supporto per la formazione e il lavoro, dedicato alle persone tra i 18 e i 59 anni considerate "occupabili".

L'assegno di inclusione si rivolge alle famiglie in cui ci sono persone con più di 60 anni, minori o disabili, a patto che abbiano un isee inferiore a 9.360 euro. Il contributo avrà un importo variabile in base alla composizione del nucleo familiare e della fascia di reddito e potrà essere erogato per 18 mesi consecutivi, con possibilità di proroga per altri 12 mesi. L'erogazione è condizionata alla sottoscrizione di un patto e alla partecipazione a un percorso di inclusione sociale e lavorativa.

Dal 18 dicembre era possibile fare domanda sul sito dell'Inps e da lunedì 1° gennaio è possibile presentare la richiesta anche presso Caf e patronati.

1° gennaio 2024

Di 48/2023, articolo 11,

Soggetti: **Fa, Pa, Ts**

37

Istituito un fondo di sostegno per le spese veterinarie

Istituito un fondo presso il ministero della Salute per sostenere i

proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie e operazioni chirurgiche veterinarie nonché nell'acquisto di farmaci veterinari (la dote è di 250mila euro all'anno, dal 2024 al 2026). Potranno accedere i proprietari over 65 con isee inferiore a 16.215 euro. Un decreto attuativo entro 90 giorni indicherà i criteri di ripartizione delle risorse, i requisiti e le modalità di accesso al fondo.

1° gennaio 2024

Legge 213/2023, commi 207-209

Soggetti: **Fa**

38

Bollette del gas, cessa il mercato di maggior tutela per i domestici
Cessano i prezzi regolati per la fornitura di gas a cui erano ancora ancorati i contratti di 6,1 milioni di utenti, pari al 29,5% del totale (20,4 milioni), mentre nel mercato libero figurano già 14,1 milioni di clienti (il 69,9%). I clienti interessati considerati non vulnerabili sono tenuti a scegliere l'offerta proposta dal proprio venditore nella lettera



ricevuta entro fine 2023 oppure a scegliere un'offerta qualsiasi dal mercato libero. Chi non lo farà, sarà trasferito in automatico a una fornitura con lo stesso venditore, ma con condizioni particolari (offerta Placet), fino alla data ultima per passare definitivamente al mercato libero, che resta ferma al 31 marzo 2027.

10 gennaio 2024

Legge 124/2017, articolo 1, comma 60 e successive modifiche

Soggetti: **Fa, Im**

39

Carta Dedicata a te potenziata: si rinnova nel 2024

Confermata la carta «Dedicata a te» per il 2024 con uno stanziamento di 600 milioni per l'acquisto di beni di prima necessità e di carburanti. Il valore della carta prepagata sale a 459,7 euro. Va attivata entro il 31 gennaio 2024 (pena la decadenza dal beneficio) ed è riservata ai nuclei familiari di almeno tre persone con isee sotto i 15mila euro residenti in Italia, con priorità ai nuclei con componenti più piccoli di età (esclusi i percettori di reddito di cittadinanza, di inclusione, Naspi o altre indennità). Tutti i beneficiari dovranno usare interamente le somme accreditate entro il 15 marzo 2024.

31 gennaio 2024

Legge 213/2023, commi 2-6 e decreto interministeriale del 29 novembre 2023

Soggetti: **Fa, Pa**

40

Regolamento unico europeo per i servizi offerti su internet

Scatta l'applicazione completa del Digital services Act. Se alcune disposizioni per le grandi piattaforme sono già operative, è il 2024 l'anno di completa applicazione delle regole. È necessario per limitare i rischi - primo tra tutti quello di proliferazione - dell'utilizzo dei servizi offerti attraverso internet. Sarà testata la nuova governance che vede al centro la Commissione Ue coadiuvata dai coordinatori nazionali dei servizi digitali con l'operatività del Centro europeo per la trasparenza algoritmica. Previsto un articolato

sistema di segnalazione di illeciti, di notifica, di rimozione e di ricorso di cui potranno usufruire gli utenti, destinatari di servizi intermediari online.

17 febbraio 2024

Regolamento 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE

Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

41

Bollette elettricità, passaggio al mercato libero a partire da luglio
Sillita al 1° luglio 2024 la fine del mercato tutelato dell'energia elettrica. I clienti domestici che non appartengono alla categoria dei vulnerabili e che a tale data saranno ancora nel mercato tutelato, passeranno a un fornitore selezionato tramite il servizio Tutela graduale (selezionato tramite asta da Aera) e dovranno comunque scegliere un'offerta del mercato libero entro tre anni al massimo.

1° luglio 2024

Deliberazione Arera 362/2023/R/ee, tenuto conto del Dl 181/23 e della legge 124/17

Soggetti: **Fa, Im**

FINANZA E RISPARMIO

42

Più stringente la rendicontazione societaria di sostenibilità
Modifiche in arrivo alle direttive accounting, trasparenza e audit. Le nuove regole porteranno a un ampliamento sotto il profilo soggettivo con l'imposizione di obblighi di informazioni sulla sostenibilità a carico di tutte le imprese di grandi dimensioni, anche non quotate, e di tutte quelle quotate, incluse le piccole e medie imprese (ad eccezione delle microimprese) in termini di diritti ambientali, sociali, umani e ai fattori di governance.

Previste nuove norme in materia di informativa, con un sistema di deroga per le Pmi fino al 2028. La rendicontazione di sostenibilità diventerà parte integrante di quella finanziaria.

6 luglio 2024

Direttiva 2022/2464

Soggetti: **Im, Pa, Pr, Ts**

43

Obblighi verdi: provenienti da reinvestire in attività «allineate»
Per combattere il greenwashing sarà attivato un sistema di registrazione e un quadro di vigilanza con verificatori esterni, con l'obiettivo di assicurare che i provenienti dalle



obbligazioni verdi siano investiti in attività economiche «allineate alla tassonomia dell'Ue per le attività sostenibili». Per il corretto funzionamento e per l'applicazione di sanzioni effettive - pecuniarie o penali di mora - sarà competente l'Esma, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, anche se gli Stati membri potranno stabilire sanzioni penali.

21 dicembre 2024

Regolamento Ue 2023/2631

Soggetti: **Im, Pa, Pr**

44

Più tracciabilità sulle criptovalute: informazioni accessibili e reclami

La lotta al riciclaggio messa in campo dall'Unione europea si estende al trasferimento di criptovalute, nel segno di una maggiore tracciabilità. Previsto un quadro giuridico per le criptoattività con le nuove norme fissate nei regolamenti 2023/1113 e 2023/1114: i prestatori di servizi per le criptoattività avranno l'obbligo di raccogliere e rendere accessibili informazioni sul mittente e sul beneficiario, a prescindere dall'importo oggetto dell'operazione. Sarà anche assicurato un sistema Ue, uniforme negli Stati membri, per il trattamento dei reclami.

30 dicembre 2024

Regolamento 2023/1113, che modifica la direttiva 2015/849 e Regolamento 2023/1114

Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr**

FISCO E IMPRESE

45

Nuove aliquote Irpef e no tax area a 8.500 euro

Per il 2024, le aliquote Irpef da applicare per scaglioni di redditi sono le seguenti: fino a 28mila euro: 23% (accoppiati i primi due scaglioni precedenti), da 28mila a 50mila: 35%; oltre 50mila: 43%. Le addizionali regionali e comunali si dovranno adeguare a questi scaglioni. Le detrazioni massime per reddito da lavoro dipendente aumentano da 1.880 euro a 1.955 euro, innalzando la no tax area a 8.500 euro. Il trattamento integrativo spetta per redditi complessivi fino a 15mila euro.

1° gennaio 2024

Dlgs 216/2023, articoli 1 e 3

Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

46

Fattura elettronica estesa a tutti i Forfettari

Obbligo di fatturazione generalizzato per i contribuenti che applicano il regime forfettario, con la sola eccezione di medici e operatori sanitari, per i quali la fatturazione elettronica delle prestazioni rese ai pazienti resta vietata fino al 31 dicembre 2024.

1° gennaio 2024

Di 36/2022, articolo 18, e Di 15/2023, articolo 3

Soggetti: **Im, Pa, Pr, Ts**

47

Iva al 10% su prodotti per l'infanzia e l'igiene femminile

In seguito alla soppressione delle norme che prevedevano l'aliquota al 5%, prodotti per la protezione dell'igiene femminile e i prodotti alimentari per la prima infanzia e i pannolini vengono assoggettati all'aliquota Iva del 10 per cento.

1° gennaio 2024

Legge 213/2023, comma 45

Soggetti: **Fa, Im**

48

Abolizione dell'Ace a favore della ricapitalizzazione aziendale

A partire dal periodo d'imposta 2024 viene abolito l'Ace (aiuto alla crescita economica) introdotto con il decreto Salva-Italia del 2011 dal Governo Monti.

1° gennaio 2024

Decreto legislativo 216/2023, articolo 5

Soggetti: **Im, Pa, Pr**

49

Nuova Zes unica estesa a tutte le regioni del Sud

Al posto del tax credit. Mezzogiorno e delle attuali Zone economiche speciali (Zes) debutta la Zes unica: un credito d'imposta per le imprese che

acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. In manovra dote di 1,8 miliardi.

1° gennaio 2024

Di 124/2023, articolo 16

Soggetti: **Im, Pa, Pr**

50

Cambiano le agevolazioni fiscali per gli impatiati

Per i redditi prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite di 600mila euro, è prevista l'imponibilità fiscale al 50% al ricorrere di specifiche condizioni, tra cui l'alta qualificazione dei lavoratori impatiati.

L'imponibilità si riduce al 40% a determinate condizioni soggettive. Le agevolazioni si applicano dall'anno del trasferimento della residenza fiscale e per i quattro periodi d'imposta successivi.

1° gennaio 2024

Dlgs 209/2023, articolo 5

Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr**

51

Nuovo concetto di residenza fiscale

Al fini Irpef, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato, o che sono ivi presenti.

1° gennaio 2024

Dlgs 209/2023

Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr**

52

Semplificazione della disciplina delle controllate estere (Cfc)

Se il bilancio della potenziale Cfc è soggetto a revisione e gli esiti di tale revisione sono utilizzati dal revisore della controllante italiana, sono concesse alcune semplificazioni nel "test" per la verifica dei presupposti di applicazione della disciplina. Ad esempio, la verifica dell'assoggettamento del soggetto controllato estero a una tassazione "congrua" è effettuata in base alla quale è "congrua" e quindi evita l'applicazione della normativa Cfc, la tassazione effettiva del soggetto controllato estero in misura almeno pari al 15 per cento.

Esercizi che decorrono dal 31 dicembre 2023

Decreto legislativo 209/2013, articolo 3

Soggetti: **Im, Pa, Pr**

53

Incentivi per il trasferimento di attività economiche in Italia

I redditi derivanti da attività di impresa e dall'esercizio di arti e professioni in forma associata, svolte in un Paese non Ue o See, trasferite nel territorio dello Stato, non rilevano ai fini Ires e Irap per il 50% nel periodo di imposta del trasferimento e nei cinque seguenti.

Esercizi che decorrono dal 31 dicembre 2023

Decreto legislativo 209/2013, articolo 6

Soggetti: **Im, Pa, Pr**

54

Assicurazioni, al via il fondo di garanzia sui rami vita

Viene istituito il fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, a cui devono aderire le compagnie italiane (e gestiscono premi nei rami vita da 50 milioni l'anno in su) e le succursali di imprese extra-Ue. Il fondo interviene in caso di liquidazione

coatta amministrativa delle compagnie aderenti.

1° gennaio 2024

Legge 213/2023, commi 113-122

Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

55

Attuata in Italia la global minimum tax

Istituzione dell'imposta integrativa, con aliquota pari al 15%, dovuta da gruppi multinazionali o nazionali con ricavi annui superiori a 750 milioni di euro, in relazione alle imprese del gruppo soggette a bassa imposizione.

1° gennaio 2024

Decreto legislativo 209/2013, articoli da 8 a 60

Soggetti: **Im, Pa, Pr**

56

Diventa più cara l'Ive sugli immobili all'estero

L'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (Ive) viene equiparata all'aliquota massima Imu sugli immobili tenuti a disposizione: da 0,76% a 1,06%.

1° gennaio 2024

Legge 213/2023, comma 91,

lettera o)

Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

57

Più pesante l'Ivafe sui conti in Paesi a fiscalità privilegiata

L'imposta sul valore dei prodotti finanziari (Ivafe), dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da persone residenti in Italia è pari al 4 per mille annuo del valore, sei i prodotti finanziari sono detenuti in Stati o territori aventi un



regime fiscale privilegiato individuati dal Dm 4 maggio 1999.

1° gennaio 2024

Legge 213/2023, comma 91,

lettera b)

Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

58

Rischio tassazione integrale sulla vendita di oro

In base alle vecchie regole, in caso di cessione di metalli preziosi da parte di privati, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, la plusvalenza era pari al 25% del corrispettivo della cessione: ora, in mancanza di documentazione del costo, viene tassato l'intero corrispettivo.

1° gennaio 2024

Legge 213/2023, comma 92,

lettera c)

Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr**

59

Restyling in arrivo per il tax credit cinema

Cambiano le regole del tax credit cinema previste dalla legge 220/2016 per le opere cinematografiche e audiovisive. Il credito, inoltre, spetta agli esercenti sale cinematografiche (40 o 60% in base alla dimensione dell'impresa).

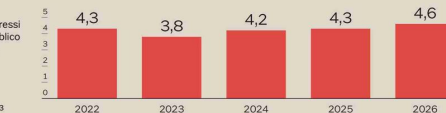
1° gennaio 2024

Legge 213/2023, comma 54

Soggetti: **Im, Pa, Pr**



IL DEBITO
Spesa per interessi
sul debito pubblico
in percentuale
sul Pil



Fonte: Nadeif, 2023

60

Tassata la costituzione dei diritti di superficie
Per effetto di una modifica del Tuir, vengono attratti a tassazione - sulla base della lettera h) dell'articolo 67 del Tuir stesso - anche i redditi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie sui beni immobili e di altri diritti reali di godimento, in analogia alla concessione in usufrutto.
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, comma 92, lettere a) e b)
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

61

Innalzato a 300mila euro il limite degli aiuti «de minimis»
Il massimale previsto per l'utilizzo degli aiuti di Stato de minimis viene innalzato a 300mila euro. Il nuovo limite deve essere rispettato nell'arco di tre anni, considerando tutti gli aiuti ricevuti a livello di impresa unica (ossia di gruppo). Sale da 500mila a 750mila euro in tre anni il limite per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
1° gennaio 2024
Regolamenti Ue 2831 e 2832/2023
Soggetti: **Im, Pa, Pr, Ts**

62

Frizione degli aiuti di Stato previa autorizzazione
La frizione degli aiuti di Stato diventa consentita previa autorizzazione della Commissione europea, nei limiti dei Regolamenti 651/2014 e 1407/2013.
Esercizi che decorrono dal 31 dicembre 2023 e incentivi fiscali previsti al 29 dicembre 2023
Decreto legislativo 209/2023, articolo 4
Soggetti: **Im, Pa, Pr, Ts**

63

Versamenti Iva accorpati fino a 100 euro
Sale a 100 euro il limite d'importo al di sotto del quale i versamenti Iva, in caso di liquidazione mensile o



trimestrale, possono essere rimandati al periodo successivo, ma andranno in ogni caso eseguiti entro il 16 dicembre.
Somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche 2024
Decreto legislativo sugli adempimenti approvato in CdM il 20 dicembre 2023, articolo 9
Soggetti: **Im, Pa, Pr, Ts**

64

Versamento delle ritenute aggregato fino a 100 euro
Se l'ammontare delle ritenute di lavoro autonomo non supera il limite di 100 euro, diventa possibile accorpate il versamento a quello relativo al mese successivo (o al più tardi entro il 16 dicembre dello stesso anno). Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Compensi corrisposti da gennaio 2024

Decreto legislativo sugli adempimenti approvato in CdM il 20 dicembre 2023, articolo 9
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

65

Con la delega un pacchetto di modifiche al processo tributario
Il decreto attuativo della delega fiscale sul processo tributario introduce numerose modifiche. Tra le altre novità:
- in tema di spese del giudizio, si prevede che la compensazione scatti - oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ci sono gravi ed eccezionali ragioni - anche se la parte ha vinto sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio;
- si include il rifiuto espresso dell'istanza di autotutela tra gli atti impugnabili;
- si prevede l'abrogazione dell'articolo 17-bis del Dgs 546/92 in tema di reclamo-mediazione e la possibilità di stipulare la conciliazione giudiziale in Cassazione, con sanzioni dovute al 60% del minimo;
- si introduce il divieto di produrre nuovi documenti in appello (salvo la parte dimostri di non avere potuto produrli prima e il giudice li ritenga indispensabili per la decisione);
- si prevede che, alla parte che lo abbia richiesto, sia garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza e che, se una parte chiede di discutere in presenza, il giudice e gli amministrativi partecipino in presenza;
- in tema di redazione della sentenza in forma semplificata, è previsto che il giudice - nei casi di manifesta fondatezza, infondatezza, inammissibilità o improcedibilità del ricorso - decida con motivazione recante un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un precedente conforme.
4 gennaio 2024
Dlgs 220/2023
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

66

Accanto Irpef a rate per gli autonomi
Scadenza del secondo acconto Irpef per chi a novembre 2023 ha scelto l'opzione per il rinvio. Parte l'eventuale rateizzazione in cinque rate mensili uguali con interessi al 4% annuo. La proroga non riguarda i contributi previdenziali.
16 gennaio 2024
Dl 145/2023, articolo 4
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

67

Plusvalenze da cessione di quote: estesi i benefici Pex
Ammesse al regime di participation exemption (Pex) le plusvalenze realizzate da società ed enti non residenti, ove imponibili anche in Italia oltre che nello Stato di residenza del cedente. La modifica al Tuir arriva dopo due sentenze della Cassazione.
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, comma 59
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

68

Tax free shopping con soglia ridotta a 70 euro
Si riduce da 154,95 euro (300mila lire) a 70 euro il valore delle cessioni di beni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori dalla Ue che possono essere effettuate senza pagamento dell'Iva. I beni devono essere destinati all'uso personale e trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio doganale Ue.
1° febbraio 2024
Legge 213/2023, comma 77
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

69

Restyling dei rapporti tra Fisco e contribuenti
Il decreto attuativo della delega fiscale sullo Statuto del contribuente ne modifica diversi istituti. Previsto l'obbligo di motivazione rafforzata rispetto alle deduzioni non accolte per gli atti di accertamento adottati dopo il contraddittorio con il contribuente. Si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria (manca considerazione di



pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione poi sanata non oltre i termini di decadenza; errore sul presupposto dell'imposta) e si innalza a un anno il limite per procedere all'autotutela dopo la definitività dell'atto. Si qualificano come annullabili gli atti del Fisco adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a istanza di interpello.

18 gennaio 2024
Dlgs 219/2023
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

70

Cooperative compliance per imprese da 750 milioni
Il decreto attuativo sull'adempimento collaborativo abbassa dal 2024 a 750 milioni di euro di ricavi la soglia d'accesso al regime. Prevista tra l'altro la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework, Tcf). Inoltre, si prevede la riduzione, fino all'eliminazione, delle sanzioni amministrative in presenza di rischi di natura fiscale comunicati in maniera preventiva e completa; l'esclusione delle sanzioni penali tributarie in caso di comportamenti collaborativi (in particolare per il reato di dichiarazione infedele); la riduzione di due anni del termine di decadenza per l'attività di accertamento, che passa a tre se il professionista incaricato alla certificazione del Tcf attesta la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, l'esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Mef.
18 gennaio 2023
Dlgs 221/2023
Soggetti: **Im, Pa, Pr**

71

Transazione fiscale: il parere arriverà da una struttura centrale
Sarà una struttura centrale delle Entrate, e non più l'ufficio territoriale, a esprimere il parere sulla proposta di transazione fiscale, riguardante tributi amministrati dalle stesse Entrate, che sia stata avanzata da un contribuente e preveda una falciata del debito originario (accessori compresi) superiore a una certa percentuale e a un certo importo. Sia la struttura centrale, sia l'entità della falciata saranno definite da un provvedimento delle stesse Entrate.
1° febbraio 2024 (proposte espresse da tale dato; provvedimento delle Entrate)
Decreto legge 145/2023, articolo 4-quinquies
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

72

Scatta la ritenuta fiscale per gli agenti assicurativi
Viene eliminata l'esclusione dalla ritenuta delle provvigioni percepite da agenti e mediatori per i loro rapporti con le imprese di assicurazione.
1° aprile 2024
Legge 213/2023, comma 89
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr**

73

Precompilata estesa ai titolari di partita Iva
L'agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti a quelli di lavoro dipendente e di pensione. Sono quindi ricompresi i titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa.
30 aprile 2024
Decreto legislativo sugli adempimenti approvato in CdM il 20 dicembre 2023, articolo 19
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

Sanatoria del bonus ricerca e sviluppo
Posticipato dal 30 novembre 2023 al 30 luglio 2024 il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, senza l'applicazione di interessi e sanzioni. Sitta al 16 dicembre 2024 il termine per il riversamento o il pagamento della prima rata.

74
Messa a disposizione del software per gli Isa
Per il 2024 i programmi informatici per la compilazione e l'invio degli Isa sono resi disponibili entro aprile. I programmi saranno funzionali anche a raccogliere i dati per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Dal 2025 saranno resi disponibili entro il 15 marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

30 aprile 2024
Decreto legislativo sugli adempimenti approvato in CdM il 20 dicembre 2023, articolo 7
Soggetti: **Im, Pa, Pr**

75
Torna la rivalutazione di quote e terreni
Possibile rivalutare al 1° gennaio 2024 il valore delle partecipazioni negoziate e non negoziate e dei terreni per i beni posseduti al di fuori del regime d'impresa. L'imposta sostitutiva è del 16%; entro il 30 giugno va versata la prima rata ed eseguita la perizia sul valore.

30 giugno 2024
Legge 213/2023, comma 52
Soggetti: **Im, Pa, Pr**

76

Un anno in più per notificare gli atti di recupero
Concesso un anno in più al Fisco per notificare gli atti di recupero degli aiuti di Stato - in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024 - nei confronti di chi ha utilizzato bonus edilizi, superbonus, crediti d'imposta per la sanificazione o l'ampliamento dei luoghi di lavoro: in pratica, tutti quegli aiuti per i quali è prevista l'indicazione nella dichiarazione dei redditi.

30 giugno 2024
Decreto legge 215/2023, articolo 3, comma 5
Soggetti: **Im, Pa, Pr, Ts**

77

Debutto della sugar tax posticipato di altri sei mesi
Nuovo rinvio per l'entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) prevista dalla manovra per il 2020.
1° luglio 2024
Legge 213/2023, comma 44, lettera b)
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr**

81
Stop alle lettere delle Entrate ad agosto e dicembre
Nel mese di agosto e di dicembre le Entrate sospendono l'invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance.

1-31 agosto e 1-31 dicembre 2024
Decreto legislativo sugli adempimenti approvato in CdM il 20 dicembre 2023, articolo 10
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

78

Compensazione dei crediti fiscali: cambiano le regole
Stop alla compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi totali oltre 100mila euro, per i quali i siano scaduti i termini di pagamento e non ci sia stata sospensione. Obbligo per i contribuenti di usare i servizi telematici delle Entrate anche per compensare nel modello F24 i crediti nei confronti di Inps e Inail. L'istituzione, anche progressiva, delle nuove regole è subordinata a provvedimenti attuativi d'intesa tra Entrate, Inps e Inail.

1° luglio 2024
Legge di Bilancio, commi da 94 a 96
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

79

83
Possibile adeguare le rimanenze di magazzino
Prevista la possibilità di effettuare l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. È dovuta una sostitutiva del 18%, cui si può aggiungere l'Iva a seconda del metodo utilizzato per l'adeguamento. La scelta va fatta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.



30 settembre 2024 (termine modello redditi come anticipato dal decreto sugli adempimenti)
Legge 213/2023, commi 78 e seguenti
Soggetti: **Im, Pa, Pr, Ts**

84

Tax credit in salvo anche senza indicazione in dichiarazione
La mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali Ires, Irap, Iva e 770, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio.

Dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023
Decreto legislativo sugli adempimenti approvato in CdM il 20 dicembre 2023, articolo 13
Soggetti: **Im, Pa, Pr, Ts**

85

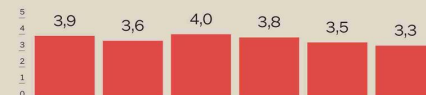
Gli atti della riscossione entrano nel cassetto fiscale
Previsto il potenziamento dei servizi digitali delle Entrate e rafforzamento dei contenuti del cassetto fiscale, in cui saranno inseriti gli atti e le comunicazioni gestiti riguardanti i ruoli dell'agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'agenzia delle Entrate.
Disposizione da attuare
Decreto legislativo sugli adempimenti approvato in CdM il 20 dicembre 2023, articolo 22 e 23
Soggetti: **Im, Pa, Pr, Ts**



Primo Piano

La guida dell'anno

LA SCUOLA
Spesa per
la scuola
in percentuale
sul Pil



Fonte: Nadeff, 2023

86

Ultimo appuntamento con la Cu per i forfetari
Dall'anno d'imposta 2024 i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti nel regime forfetario o dei vecchi minimi sono esonerati dalla presentazione della certificazione unica (Cu) quella presentata entro il prossimo ottobre per il 2023 sarà l'ultima.
31 ottobre 2024
Decreto legislativo sugli adempimenti approvato in CdM il 20 dicembre 2023, articolo 3
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

87

Comunicazione dei costi sostenuti da parte dei forfetari
Slitta al 30 novembre 2024 il termine entro cui i contribuenti forfetari devono comunicare importo e natura delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2021. La proroga è concessa per meglio coordinare le esigenze informative imposte dalla manovra 2015, finora mai fatte rispettare dal Fisco, con i principi



stabiliti dalla delega fiscale in materia di concordato preventivo biennale.
30 novembre 2024
Decreto legge 132/2023, articolo 6
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

88

Imposte a rate, non servirà più l'indicazione in dichiarazione
Si elimina la necessità di indicare in dichiarazione dei redditi l'opzione per il versamento rateale delle imposte e si aggiunge una scadenza al 16 dicembre. Si informano inoltre le scadenze per i titolari e non titolari di partita Iva: le rate delle imposte sui redditi andranno versate entro il 16 del mese.
16 dicembre 2024
Decreto legislativo sugli adempimenti approvato in CdM il 20 dicembre 2023, articolo 8
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

89

L'invio al sistema Ts diventa semestrale
I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria trasmettono i dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Mef.
Termine da definire
Decreto legislativo sugli adempimenti approvato in CdM il 20 dicembre 2023, articolo 12
Soggetti: **Im, Pa, Pr**

90

Sale il tetto per i rimborsi e compensazioni
Il tetto massimo per i rimborsi e per la compensazione dei crediti Iva, al di sotto del quale non è richiesto il visto di conformità, passa da 50mila a 70mila euro annui. Quello per l'uso in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e Irap passerà da 20mila a 50mila euro.
Entrata in vigore del decreto
Decreto legislativo sugli adempimenti approvato in CdM il 20 dicembre

2023, articolo 14
Soggetti: **Im, Pa, Pr, Ts**

91

Addetto di scadenze future da parte delle Entrate
Contribuenti e intermediari potranno inviare in un'unica soluzione tutti i modelli F24 relativi al pagamento di imposte ricorrenti e con scadenza prestabilita, utilizzando preventivamente l'addebito in conto. Saranno le Entrate a trasmettere le deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione alle scadenze, con addebito diretto sul conto indicato e possibilità di usare PagoPA anche per i versamenti con F24.
Entrata in vigore del decreto
Decreto legislativo sugli adempimenti approvato in CdM il 20 dicembre 2023, articolo 17 e 18
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

92

Obbligo di assicurazione per le imprese contro i rischi catastrofali
Le imprese con sede legale in Italia o con sede all'estero ma stabile organizzazione in Italia, iscritte nel Registro delle imprese in base all'articolo 2188 del Codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente causati da calamità naturali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con una sanzione da 100mila a 500 mila euro.
31 dicembre 2024
Decreto legge 213/2023, commi 101-112
Soggetti: **Im, Pa, Pr**

GIUSTIZIA

93

Un fondo per la riforma della magistratura onoraria
Istituito un fondo per attuare la riforma della magistratura onoraria e coprire gli oneri economici e previdenziali. Verrà costituito un ruolo e esaurimento dei magistrati onorari in servizio. Il compenso corrisposto ai magistrati onorari è equo, al fine fiscale, al reddito di lavoro dipendente.
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, commi 370-373
Soggetti: **Pa, Pr**

94

Obiettivi Pnrr, in tribunali e corti d'appello arretrato più del 95%
Rivisti i target Pnrr relativi all'abbattimento dell'arretrato civile. Entro la scadenza intermedia (dicembre 2024) è ora prevista la riduzione del 95% dell'arretrato ultratrinale presso i tribunali (337.740 fascicoli) e ultrabiennale presso le corti d'appello (98.371 fascicoli) già pendente al 31 dicembre 2019.
31 dicembre 2024
Nuovi obiettivi Pnrr, Missione M1C1
Soggetti: **Pa, Pr**

95

Processo penale, slitta di un anno e l'obbligo di deposito telematico
Resta sospeso fino al 31 dicembre 2024 (con alcune eccezioni) il deposito in forma non telematica da parte dei magistrati e da parte dei difensori. A quest'ultimo è consentito anche il deposito tramite Pec.
31 dicembre 2024
Decreto ministero Giustizia 217/2023
Soggetti: **Pa, Pr**

96

Tribunali per i minorenni, estesa la possibilità di delega agli onorari
Slitta in avanti la scadenza, già fissata al 30 aprile 2024, della possibilità, nei procedimenti che riguardano la responsabilità genitoriale di fronte ai tribunali per i minorenni, di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore.
17 ottobre 2024
Decreto legge 215/2023, articolo 11
Soggetti: **Fa, Pa, Pr**

97

Indennità dei componenti del Csm: criteri di tassazione
Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le indennità, comunque denominate, percepite per le funzioni di cui all'articolo 105 della Costituzione (Consiglio superiore della magistratura). Tali redditi sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera b) del Tuir.
1° gennaio 2024
Decreto legge 145/2023, articolo 3-bis
Soggetti: **Pa, Pr**

ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

98

Aumento di stipendio per gli insegnanti
Aumento di 6,7 volte dell'indennità minima per il personale scolastico.
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, commi 27 e 28
Soggetti: **Pa**

99

Assunzione agevolata per i dottori di ricerca
Avvio dello sgravio contributivo biennale da 3.750 euro annui per imprese che hanno finanziato una borsa di dottorato e assumono dottori di ricerca o ricercatori.
1° gennaio 2024
Decreto Mur-Mef 1456/2023
Soggetti: **Im, Pa**

100

Dimensionamento della rete scolastica
Presentazione dei piani di dimensionamento scolastico in tutte le Regioni con più flessibilità per un anno. Arrivano i vicari.
5 gennaio 2024
Decreto 5, comma 3, del D.L. 215/2023
Soggetti: **Pa**

101

Filiera tecnologico-professionale
Termine entro il quale le scuole possono candidarsi alla sperimentazione della filiera tecnologico-professionale.
12 gennaio 2024
Dm 240/2023 + circolare 5299/2023
Soggetti: **Fa, Pa**

102

Iscrizione in prima classe anno scolastico 2024/25
Apertura iscrizioni online: si usa la piattaforma Unica.
18 gennaio 2024
Circolare Min 40055/2023
Soggetti: **Fa**

103

Liceo del Made in Italy
Presentazione domande d'iscrizione

al nuovo percorso del Made in Italy nell'ambito del liceo delle scienze umane.
23 gennaio 2024
Legge 206/2023, Articolo 18, comma 5, e circolare Min 41318/2023
Soggetti: **Fa**

104

Gite scolastiche
Al debutto le agevolazioni per i viaggi d'istruzione.
15 febbraio 2024
Direttive ministeriali 6/23 e 26/23
Soggetti: **Fa**

105

Abilitazione alla docenza universitaria
Conclusione dei lavori della commissione nazionale per l'abilitazione scientifica nazionale.
15 febbraio 2024
Decreto 6, comma 5, del D.L. 215/2023
Soggetti: **Pa**

106

Assunzioni a tempo determinato di personale Ata
Scadenza contratti personale Ata di supporto a scadenze Pnrr
15 aprile 2024
Legge 213/2023, comma 326
Soggetti: **Pa**

107

Stipula assegni di ricerca con gli atenei
Termine entro il quale le università possono erogare assegni di ricerca.
31 luglio 2024
Decreto 6, comma 4, del D.L. 215/2023
Soggetti: **Pa**

108

Numero minimo di alunni per classe
Abolizione del tetto in piccole isole, comuni montani, aree geografiche con minoranze linguistiche, contesti di disagio giovanile o con alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.
1° settembre 2024
D.L. 123/2023, articolo 10-bis, comma 1
Soggetti: **Fa, Pa**

109

Riforma delle classi di laurea
Arrivano le nuove classi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico



per l'anno accademico 2024/2025.
1° settembre 2024
Dm Mur 1648/2023 e 1649/2023
Soggetti: **Fa, Pa**

LAVORO E PENSIONI

110

Tassazione dei prestati ai dipendenti

In caso di concessione di prestiti ai dipendenti, al fine della determinazione dell'imponibile, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al Tur vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Dal 1° gennaio 2023
D.L. 145/2023, art.3, comma 3-bis
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr**

Fringe benefit, doppia soglia a mille e 2mila euro per chi ha figli
Per il 2024 il limite di non imponibilità dei fringe benefit aumenta da 255,23 euro a 2mila euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a mille euro per gli altri lavoratori dipendenti. Entro le stesse soglie sono esentate, anche a livello contributivo, le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché le spese per il contratto di locazione della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, commi 16 e 17
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr**

111

Premi di produttività: prelievo sostitutivo al 5%
Anche per il 2024, i premi di risultato e le forme di partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa potranno essere tassati con una imposta sostitutiva del 5 per cento.
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, comma 18
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr**

112

Deduzione rafforzata per i nuovi assunti
Il costo del personale relativo alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, che abbiano determinato un incremento occupazionale, al fine della determinazione del reddito d'impresa, fruita di una deduzione maggiorata del 20 per cento. La maggiorazione potrà arrivare fino al 30% per determinate categorie di lavoratori svantaggiati.
1° gennaio 2024
D.Lgs 216/2023, articolo 4
Soggetti: **Im, Pa, Pr, Ts**

113

Sgravio contributivo per chi assume donne vittime di violenza
Fino al 2026 è riconosciuto uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che assumono donne discusse vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà. Lo sgravio è previsto per un massimo di 8mila euro annui e per la durata di 24 mesi (per i tempi indeterminati), di 12 mesi (per i contratti a termine) e di 18 mesi (per le trasformazioni a tempo indeterminato).
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, commi 191-193
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

114

Taglio al cuneo contributivo anche nel 2024
Previsto anche per il 2024 un esonero dei contributi previdenziali dovuti dai dipendenti pubblici e privati, esclusi i domestici, nella misura del 6% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e del 7% se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, comma 15
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

115

Lavoratori dello spettacolo, ok all'indennità di discontinuità
I lavoratori con un reddito non superiore a 25mila euro possono beneficiare dell'indennità di discontinuità grazie al Fondo per il sostegno economico temporaneo (Set) così ripartito: 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025 e 40 milioni a regime dal 2026.
1° gennaio 2024
D.Lgs 175/2023, articolo 1
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

Indennità esentasse per notturni e straordinari festivi nel turismo
Previsto fino al 30 giugno 2024 a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con reddito fino a 40mila euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
1° gennaio-30 giugno 2024
Legge 213/2023, commi 21-25
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr**

116



Decontribuzione per lavoratori madri di due o più figli
Fino al 2026 è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, esclusi i rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3mila euro. Per il solo 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, commi 180-182
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

117

Sgravio contributivo per chi assume donne vittime di violenza
Fino al 2026 è riconosciuto uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che assumono donne discusse vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà. Lo sgravio è previsto per un massimo di 8mila euro annui e per la durata di 24 mesi (per i tempi indeterminati), di 12 mesi (per i contratti a termine) e di 18 mesi (per le trasformazioni a tempo indeterminato).
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, commi 191-193
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

118

Un secondo mese di congedo parentale pagato al 90% nel 2024
Per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari all'80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, ci sarà il riconoscimento di un'indennità pari al 60% (in luogo dell'attuale 30%) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80% della retribuzione, invece che al 60%.

119

Un secondo mese di congedo parentale pagato al 90% nel 2024
Per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari all'80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, ci sarà il riconoscimento di un'indennità pari al 60% (in luogo dell'attuale 30%) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80% della retribuzione, invece che al 60%.





1° gennaio 2024
Legge 213/2023, comma 179
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

120

Smart working nel privato per genitori e lavoratori fragili
Fino al 31 marzo 2024, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni e i lavoratori fragili hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.
Fino al 31 marzo 2024
Dl 145/2023, articolo 18-bis
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

121

Indennità di malattia per lavoratori marittimi
Dal 2024 l'importo dell'indennità giornaliera alla quale ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia sarà pari al 60% della retribuzione.
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, comma 156
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr**

122

Pensioni: nuovo importo per la vecchiaia con il contributivo
Per chi ha il primo contributo previdenziale accreditato dal 1996 in poi, e quindi è soggetto integralmente al metodo contributivo, la pensione di vecchiaia agli attuali 67 anni si consegue se l'importo dell'assegno pensionistico non è inferiore all'assegno sociale (in precedenza doveva essere 1,5 volte l'assegno sociale).
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, comma 125, lett. c
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

123

Pensione anticipata con il metodo contributivo
Si applica una finestra di tre mesi fra la maturazione del diritto e la decorrenza. L'importo minimo deve essere pari a 3 volte l'assegno sociale, a 2,8 volte se si tratta di donna con un figlio, a 2,6 volte se donna con almeno due figli. Fino all'età della pensione di vecchiaia, l'importo dell'assegno erogato non può superare quello di cinque volte il trattamento pensionistico minimo.
1° gennaio 2024
L. 213/2023, comma 125, lett. b e c
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

124

Accesso alla pensione con Quota 103: calcolo e limiti
A chi maturerà i requisiti (almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi) nel 2024 l'assegno viene calcolato con il metodo contributivo. Si applica una finestra di sette mesi se lavoratore del comparto privato, di nove mesi se del comparto pubblico. Fino all'età della pensione di vecchiaia, l'importo dell'assegno erogato non può superare quello di quattro volte il trattamento pensionistico minimo.
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, comma 139
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

125

Accesso alla pensione con l'opzione donna
Vi accede chi ha maturato, entro il 2023, almeno 61 anni di età e 35 di contributi. Restano invariate le altre condizioni.
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, comma 138
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

126

Ape sociale a 63 anni e 5 mesi
Vi si accede entro il 2024 con almeno 63 anni e 5 mesi di età. Incompatibilità con redditi di lavoro, eccetto quelli da lavoro autonomo.



occasionale fino a 5mila euro lordi l'anno. Invariati gli altri requisiti.
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, commi 136-137
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

127

Calcolo della pensione per dipendenti pubblici
Eccetto nel caso di requisiti maturati entro il 2023, per le pensioni anticipate e per lavoratori precoci liquidate dal 2024 agli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa pensioni ufficiali giudiziarie, la parte retributiva viene calcolata con nuove aliquote per anzianità fino a 15 anni. Per il personale sanitario la

riduzione dell'importo derivante dalle nuove regole viene ridotta di un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo rispetto alla prima decorrenza utile.

1° gennaio 2024
Legge 213/2023, commi 157-164
Soggetti: **Fa, Pa, Pr**

128

Addio al contratto di espansione
Si è concluso il 31 dicembre 2023 il periodo di sperimentazione del contratto di espansione, con relativo scivolo pensionistico.
1° gennaio 2024
Legge 234/2021, articolo 1, c. 215
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr**

129

Perequazione per le pensioni più elevate
I trattamenti pensionistici complessivamente di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo sono adeguati al 22% dell'inflazione di riferimento. Per gli altri importi valgono le stesse regole del 2023.
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, comma 135
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

130

Riscatto di periodi non coperti da contribuzione
Possibile riscattare fino a cinque anni non consecutivi, situati tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato,

non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione. In ogni caso, il periodo da riscattare deve essere post 1995.

1° gennaio 2024
Legge 213/2023, commi 126-130
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

PROFESSIONISTI

131

Commercialisti, formazione obbligatoria da subito
Per i commercialisti nuovi iscritti nell'albo, per coloro che si trasferiscono dall'elenco speciale all'albo e per coloro che cessano la condizione di non esercente, l'obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione nell'albo e non più dall'anno successivo a quello dell'iscrizione.
1° gennaio 2024
Regolamento per la formazione continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, articolo 4
Soggetti: **Pr**

132

Nuovo welfare per architetti e ingegneri
In vigore il nuovo regolamento di assistenza di Inarcassa per architetti e ingegneri. Tra le novità anche un sussidio per la non autosufficienza. Per quest'anno il welfare si finanzia con un prelievo del 6,42% dei contributi integrativi.
1° gennaio 2024
Regolamento di assistenza Inarcassa approvato il 6 aprile 2023 dai ministeri vigilanti
Soggetti: **Pr**

133

Esami di Stato abilitanti non più a distanza
Scade la possibilità, nata con la pandemia e più volte prorogata (da ultimo per quest'anno con l'ultimo Mille proroghe), di svolgere gli esami di abilitazione alle professioni a distanza. La norma non vale per le professioni con lauree abilitanti professionalizzanti.
31 dicembre 2024
Dl 215/2023, articolo 6
Soggetti: **Pr**

134

In arrivo il modello di delega unica per i servizi delle Entrate
Previsto un modello unico con cui i contribuenti potranno delegare gli intermediari per l'accesso a uno o più servizi dell'agenzia delle Entrate e di Entrate-Riscossione. Il modello avrà tra l'altro un termine unico di scadenza per l'utilizzo, da parte degli intermediari, salvo revoca espressa: il 31 dicembre del quarto anno successivo all'anno di conferimento. I dettagli attuativi sono demandati a un provvedimento delle Entrate.
Serve decreto attuativo
Decreto legislativo sugli adempimenti approvato in Cdm il 20 dicembre 2023, articolo 21
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr, Ts**

135

Comunicazione di fine deposito delle scritture contabili
Prevista una procedura per risolvere il problema che si crea quando un contribuente revoca a un professionista l'incarico di depositario delle scritture contabili senza avvisare le Entrate o diventa irreperibile o moroso. Il depositario potrà avvisare via Pec o raccomandata il contribuente che intende comunicare la cessazione dell'incarico e poi entro 60 giorni invierà tale comunicazione alle Entrate, "liberandosi" dell'onere di conservare i documenti.
Entrata in vigore del decreto
Decreto legislativo sugli adempimenti approvato in Cdm il 20 dicembre 2023, articolo 4
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr**

SANITÀ

136

Liste d'attesa, taglio con ore extra nel Ssn e privati accreditati
Contro i lunghi tempi d'attesa per visite ed esami si incentivano con 280 milioni le prestazioni aggiuntive di medici e infermieri aumentandone la tariffa oraria (100 euro per i medici, 60 euro per infermieri). Inoltre sono rifinanziati con 520 milioni i piani anti liste delle Regioni, che possono usare fino allo 0,4% del Fondo sanitario 2024. Infine, sale il tetto di spesa per gli acquisti da privato accreditato di specialistica e cure ospedaliere: +1% nel 2024, +3% nel 2025, +4% dal 2026.
1° gennaio 2024
Legge 213/2023, commi 218-222, 232 e 233
Soggetti: **Fa, Im, Pa**

137

Medicinali, farmacie in campo per la distribuzione
Le farmacie convenzionate con il Ssn potranno dispensare medicinali fino a oggi reperibili solo in ospedale, con l'obiettivo di favorire la distribuzione capillare e di incrementare un'assistenza di prossimità omogenea in tutto il Paese. Spetta all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) aggiornare entro il 30 marzo 2024 e poi ogni anno l'elenco

dei medicinali che possono transitare dal regime di erogazione ospedaliera a quello territoriale.

1° marzo 2024
Legge 213/2023, commi 224-231
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr**

138

Livelli essenziali di assistenza: nuove tariffe in vigore
Diventano operativi i due nomenclatori tariffari relativi a specialistica ambulatoriale e protesica, fermi rispettivamente al 1996 e al 1999, in attuazione del Dpcm sui Livelli essenziali di assistenza (Lea) del gennaio 2017. Per l'aggiornamento del Lea la legge di Bilancio 2024 vincola 50 milioni per il 2024 e 200 milioni dal 2025 a valere sul Fondo sanitario nazionale.
1° aprile 2024
Decreto 23 giugno 2023 ministero Salute-Mef e Legge 213/2023, comma 235
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr**

139

Fascicolo sanitario elettronico, sprint all'implementazione
Il ministero della Salute e le Regioni sono chiamati a realizzare entro sei mesi dall'entrata in vigore del Fascicolo sanitario elettronico (Fse) 2.0 una campagna di informazione su alimentazione e consultazione da parte dei cittadini. Dopo questo termine, il Fse sarà alimentato automaticamente per tutti i cittadini che non avranno espresso opposizione. Nel Fse 2.0 entreranno anche le prestazioni extra Ssn.
24 aprile 2024
Decreto del ministero della Salute del 7 settembre 2023
Soggetti: **Fa, Im, Pa, Pr**

TERZO SETTORE

140

Nuovo regime Iva per volontariato e associazioni di promozione
Per le attività commerciali



eventualmente svolte, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono optare per il regime forfettario, valido ai soli fini Iva, fino a oggi applicato ai soli contribuenti minimi (articolo 1, commi 58 e seguenti della legge 190/2014). Per poter rientrare nel beneficio, gli enti non devono superare 65mila euro di ricavi.

1° gennaio 2024
Articolo 5, comma 15-quinquies, Dl 146/21 e legge 234/2021 (c. 683)
Soggetti: **Pa, Pr, Ts**

141

Imponibili i corrispettivi da soci
Ai soli fini Iva, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da un ampio ventaglio di associazioni nei confronti di soci in conformità alle finalità istituzionali passano dal regime di esclusione a quello di esenzione. Rimane invariato il corrispondente regime di commercializzazione Ires.

1° luglio 2024
Dl 146/2021, articolo 5, comma 15-quater e Dl 51/2023, articolo 4, comma 2-bis
Soggetti: **Pa, Pr, Ts**



Agenda 2024

Fisco, pensioni, casa e lavoro: l'anno in 140 novità

Manovra e decreti attuativi della delega
dettano il calendario di imprese e famiglie
Dall'Irpef a quota 103 la mappa delle misure

— Servizi da pagina 2 a 7



Peso: 1-27%, 2-26%

La riforma fiscale detta l'agenda delle novità per il 2024

Il punto. La pubblicazione di cinque decreti attuativi nei giorni scorsi dà il via all'applicazione delle nuove regole, dall'Irpef a tre scaglioni al contenzioso. Sgravi ai lavoratori per un anno

Pagine a cura di
Cristiano Dell'Oste
Valentina Melis

I decreti attuativi della riforma fiscale incidono profondamente nel calendario delle novità normative 2024. Dal contenzioso alla fiscalità internazionale, i provvedimenti pubblicati in «Gazzetta Ufficiale» durante le feste trasformano questo lunedì 8 gennaio nel «vero» inizio dell'anno.

Se poi si aggiungono la manovra di Bilancio, il Milleproroghe e le disposizioni di leggi precedenti si arriva a un totale di 141 appuntamenti per il 2024 censiti dal Sole 24 Ore del Lunedì in tema di imposte, lavoro, scuola, pensioni ed energia – solo per citare i capitoli principali. Senza dimenti-

care la casa, con l'immane correttivo al superbonus (siamo di fatto al ventesimo ritocco al martoriato articolo 119 del decreto Rilancio).

Scorrendo questa sorta di agenda normativa delineata da Governo e Parlamento si intravedono i problemi e i punti deboli dell'Italia di oggi, come in un sottotesto nascosto.

La popolazione continua a diminuire a causa della denatalità e già nel 2025 gli italiani saranno 58,7 milioni. Il calo demografico, inoltre, riduce la popolazione residente in

età da lavoro. Per aiutare le famiglie con figli, ci sono alcune misure nella manovra 2024, che sono però selettive e non tutte strutturali. Il taglio dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri guarda unicamente alle dipendenti assunte a tempo indeterminato e vale fino al 2026 per chi ha tre figli, ma nel solo 2024 per chi ha due figli. Il secondo mese di congedo parentale retribuito all'80% per i lavoratori che hanno appena avuto un bambino si applica per quest'anno (a regime l'indennità sarà del 60%). Il rafforzamento del bonus nido per chi ha almeno due figli, invece, è a regime, ma per i nuclei con Isee fino a 40mila euro.

Le previsioni sul prodotto interno lordo – pur nell'incertezza connotata a qualsiasi stima – danzano, nel migliore dei casi, intorno all'1% e non raggiungono mai l'1,5% da qui al 2026. Nel frattempo la spesa per gli interessi a servizio del debito pubblico è destinata a rimanere sopra il 4% del Pil almeno per i prossimi due anni, per effetto dell'incremento dei tassi d'interesse. Sono numeri che creano una strettoia, e spiegano tra l'altro perché non sia arrivata la proroga del superbonus, ma anzi si siano chiusi i cordoni della borsa sul bonus barriera architettoniche.

In questa stessa strettoia, tra meno di un anno, dovrà passare la conferma della riforma Irpef (con l'accorpamento dei primi due scaglioni e l'aliquota del 23% fino a 28mila euro di reddito) e del taglio al cuneo contributivo: queste due voci, insieme, rappresentano la fetta più grossa di spesa della manovra 2024, e costano rispettivamente 4,1 miliardi e 10,7 miliardi (su un valore complessivo di 24 miliardi). Interventi che dovranno essere rifinanziati dal 2025 in poi, a meno di non far scattare un aumento del prelievo fiscale e contributivo sui lavoratori, rispetto a quest'anno.

Un'altra voce di spesa, quella per le pensioni, resta un'osservata speciale: nel 2025 dovrebbe scendere al 15,9% del Pil rispetto al 16,9% del 2020, ma la dinamica dei prossimi anni dovrebbe portarla fino al 17,2%



Peso:1-27%,2-26%

nel 2035. Questo spiega anche i limiti introdotti per le uscite anticipate dalla manovra di quest'anno.

COME È STATA FATTA LA RASSEGNA

Le novità del 2024 sono state selezionate dal Sole 24 Ore del Lunedì passando in rassegna i principali provvedimenti approvati negli ultimi mesi del 2023 o precedenti, se hanno introdotto disposizioni in vigore da quest'anno.

Alessandra Caputo (agricoltura); **Marina Castellaneta** (norme Ue); **Camilla Colombo** e **Camilla Curcio** (cultura, turismo e giovani); **Michela Finizio** (famiglia, consumi, energia); **Barbara Gobbi** (sanità);

Tra i principali, la legge di Bilancio 2024 e i decreti attuativi della riforma fiscale (legge 111/2023). Hanno curato i testi e l'analisi delle novità: **Dario Aquaro** (immobili); **Daniela Barbato** (fisco); **Eugenio Bruno** (istruzione);

Flavia Landolfi (appalti e Pa); **Valentina Maglione** (giustizia); **Carlo Mazzini** (Terzo settore); **Alexis Paparo** (ambiente); **Matteo Prioschi** (previdenza); **Gianfranco Ursino** (risparmio); **Valeria Uva** (professionisti e appalti); **Cristian Valsiglio** (lavoro); **Barbara Zanardi** (fisco).

La spesa per interessi sul debito resta sopra il 4% del Pil. Quella per pensioni arriverà al 17,2% nel 2035



Peso:1-27%,2-26%

Taglio del contenzioso in cinque mosse

Le misure nel Dlgs 220

Dal potenziamento della conciliazione

al litisconsorzio necessario

Con il fallimento delle misure deflattive finora varate, come le definizioni agevolate, il Governo ha pianificato una strategia per tagliare il contenzioso di legittimità. Un'operazione che si vuole portare a termine in cinque mosse, quante sono le modifiche alle disposizioni sul processo tributario (Dlgs 546/1992) in chiave deflattiva previste dal Dlgs 220/2023 in vigore dal 4 gennaio scorso.

Il Governo punta prioritariamente a potenziare la conciliazione. Una scommessa tutta da verificare. Si vuole estendere l'istituto anche alle liti di legittimità (modifica dell'articolo 48).

Parallelamente, passando alla fase di merito, si amplia la facoltà delle Corti di giustizia di primo e secondo grado di proporre d'ufficio la conciliazione (modifica articolo 48-bis), tenendo conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali in merito all'oggetto del giudizio. In

caso di conclusione dell'accordo, le sanzioni sono ridotte al 60% del minimo di legge (modifica articolo 48-ter), dando così continuità alla progressione sanzionatoria prevista dalla legge (50% in secondo grado e 40% in primo).

Un'altra misura che si prefigge di influire sul taglio delle cause è rappresentata da un litisconsorzio necessario (introduzione comma 6-bis dell'articolo 14). L'obiettivo è di concentrare in un unico processo più liti ad oggetto la stessa fattispecie, allo scopo di evitare il proliferare di procedimenti identici.

L'intervento sulle spese processuali (modifica articolo 15) rischia di invece di creare attriti, considerata la posizione dei Consigli nazionali di avvocati e commercialisti (si veda il Sole 24 Ore di lunedì 4 dicembre). La norma, in particolare, prevede che «le spese del giudizio» siano «compensate, in tutto o in parte» anche quando «la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudi-

zio». Un intervento che ha lo scopo di incentivare la produzione di documenti nella fase precontenziosa per prevenire eventuali cause.

Eppure, non tutti concordano sulla strategia adottata dal Mef. Secondo alcuni esperti di diritto tributario sarebbero maturi i tempi per costituire un organo centrale di terzo grado dedicato al tributario, proprio allo scopo di intervenire realmente su ricorsi e arretrati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ampliata la facoltà delle Corti di giustizia di proporre d'ufficio un accordo tra le parti sulla base dei precedenti
Produzione di documenti tempestiva, pena la compensazione delle spese anche in caso di vittoria



Peso: 12%

FONTI RINNOVABILI

Stoccaggio di energia green, la sfida è andare oltre il litio

Le soluzioni di stoccaggio di energia ammissibili all'asta di Terna, che si terrà entro l'anno, sono due: batterie agli ioni di litio e pompaggi idroelettrici. Solo il 10% del totale sarà assegnabile ad altre tecnologie. Eppure ne esistono varie – di cui due made in Italy – che non prevedono l'uso di materie prime critiche

come il litio e hanno una durata di vita maggiore.

Alexis Paparo — a pag. 10

Stoccaggio di energia, la sfida è andare oltre le batterie al litio

Decarbonizzazione. Entro l'anno l'asta di Terna per la capacità di storage connessa alle fonti rinnovabili. Solo il 10% andrà a tecnologie ritenute sperimentali anche se già presenti sul mercato (e made in Italy)

Pagina a cura di
Alexis Paparo

Con il via libera della Commissione europea arrivato a fine 2023, l'Italia ha finalmente uno schema per lo stoccaggio centralizzato dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Si tratta senz'altro di una buona notizia, un passo avanti concreto verso gli obiettivi del pacchetto Ue "Fit for 55%", che mira a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e a raggiungere il 42,5% di rinnovabili.

Il Mase ha spiegato che saranno promossi investimenti in due tecnologie – stoccaggi elettrochimici (batterie agli ioni di litio) e pompaggi idroelettrici – per un'energia accumulabile di almeno 70 gigawattora e un valore di oltre 17 miliardi di euro in dieci anni. La nuova capacità di stoccaggio sarà acquisita attraverso aste di Terna e la prossima si terrà entro l'anno.

Le soluzioni di stoccaggio di energia ammissibili alle aste – considerate da Terna come quelle di riferimento – sono sostanzialmente due: batterie agli ioni di litio e pompaggi idroelettrici. Solo un 10% del totale sarà assegnabile ad altre tecnologie, anche se Terna aggraverà almeno ogni due anni il suo studio sulle tecnologie di riferimento. Ed è su questo punto – le soluzioni ammissibili in asta – che la sensazione è quella di un'occasione colta a metà.

Le soluzioni sul mercato

Esistono varie soluzioni – di cui due made in Italy (schede a lato) – chiamate Ldes – *long duration energy storage* – che utilizzano tecnologie consolidate, non prevedono l'uso di materie prime critiche come il litio e hanno una durata di vita e di stoccaggio maggiore (da quattro a cento ore). Anche Elettrocità futura – la principale associazione del mondo elettrico italiano – in una nota trasmessa a Terna aveva sollecitato un'analisi più approfondita sulle tecnologie ammissibili alle aste, allargando lo sguardo «ad altre classi di accumulo elettrochimico, come le batterie al sodio-zolfo, agli alogenuri di zinco o al vanadio, oppure l'accumulo gravitazionale ad aria (Caes) o CO2 compressa». Secondo l'associazione, limitare la partecipazione a solo due tecnologie porterebbe rischi legati alla dipendenza dai fornitori delle materie prime, in termini di volumi e di prezzi.

L'ente non profit Ldes Council ha classificato le tecnologie di stoccaggio in quattro tipologie (chimico, termico, elettrochimico e meccanico) e pubblicato sul suo sito dati sul loro stadio di maturità. Alex Campbell, direttore delle policy e partnership di Ldes Council, cita alcune aziende europee con soluzioni subito implementabili: «Oltre a Magaldi ed Energy Dome in Italia, penso a Build to Zero, Cellcube, Ceres,

Energy Vault, EnergyNest, Highview Power. Altre – come Alfa Laval, Baker Hughes, Corre Energy – stanno perseguendo le Ldes come parte delle loro soluzioni energetiche. E varie aziende estere come Breakthrough Energies, Google, Sumitomo Shi Fw stanno investendo in Europa».

Lo stati di fatto e le potenzialità

Alex Campbell spiega che le potenzialità sono enormi: «Stimiamo che il percorso più economico verso un sistema energetico globale a zero emissioni richiederebbe otto terawatt di tecnologie Ldes entro il 2040 e 4 mila miliardi di dollari di investimenti, ma potrebbe far risparmiare fino a 540 miliardi di dollari all'anno in costi del sistema energetico», spiega Campbell.

Investimenti ingenti, ma che si ripagherebbero in otto anni. Secondo l'Ldes Council oggi sono oltre dieci i gigawatt di capacità energetica di accu-



Peso: 1-2%, 10-62%

mulo di lunga durata installata sulle reti mondiali; circa 15 sono stati finanziati e saranno attivi entro il 2031.

«Siamo dialogando con i vertici Ue, ma vorremmo vedere una strategia comune con target da raggiungere per le Ldes. Per le tecnologie già sul mercato serve un quadro stabile che fornisca agli investitori visibilità sui ricavi a lungo termine. Meccanismi finanziari come i Ppa (contratti privati di lunga durata di fornitura di energia elettrica rinnovabile), contratti per differenza, *capacity markets* (meccanismi di regolazione della capacità del mercato) sono utilizzati in Europa per supportare infrastrutture a basse emissioni e, ma non ancora alle Ldes. Per le tecnologie in fase iniziale di sviluppo, Ue e Stati membri potrebbero prevedere un programma di sostegno con sovvenzioni e prestiti. Serve far rimanere l'Europa in prima linea nella transizione energetica», conclude Campbell.

Chi investe in Ldes nel mondo

Secondo la società di consulenza Wood Mackenzie, i progetti di accumulo hanno attirato, dal 2019 al 2022, oltre

58 miliardi di dollari in impegni assunti da governi e aziende.

Il loro ultimo Long-duration energy storage Report rileva che, nel 2023, sono stati investiti 8,7 miliardi di dollari: -5% dal 2022, per effetto della crisi geopolitica, ma + 51,6% dal 2021.

Si investe dall'Australia all'India, qualche caso esemplificativo: dal 2021 gli Usa hanno puntato 963 milioni di dollari in tecnologie Ldes, con la California e lo stato di New York a guidare il cambio delle policy. Idem la Cina, che in quasi tutte le province ha attivato politiche per promuoverne il lancio sul mercato. Il Cile – che prevede di investire 2 miliardi di dollari in progetti di stoccaggio in partenza entro il 2026 – ha modificato la propria legislazione per includere le tecnologie Ldes.

Guardando all'Europa, la Gran Bretagna è uno dei Paesi pionieri: a marzo 2023 il governo ha annunciato investimenti per 68 milioni di sterline per accelerare l'arrivo sul mercato delle tecnologie Ldes ed entro quest'anno dovrebbe entrare in vigore un piano per promuovere investimenti nel settore. Seguono la Spagna – che ha investito 310 milioni di dollari ad agosto 2023 in

progetti di stoccaggio di energia, che prevedono anche lo stoccaggio termico – e l'Irlanda.

Sarebbe un peccato che l'Italia, che si sta distinguendo per lo sviluppo di tecnologie già esportate nel mondo, non fosse della partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso:1-2%,10-62%

Il presente documento non è riproducibile, e' ad uso esclusivo del committente e non e' divulgabile a terzi.

Le soluzioni italiane

MAGALDI

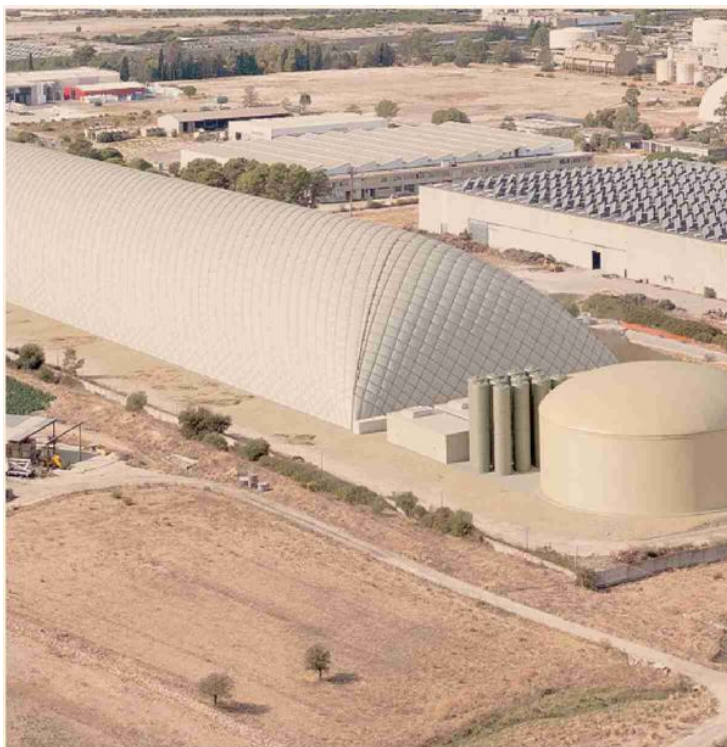
Dalla sabbia vapore verde per l'industria

Mgtes (Magaldi Green Thermal Energy Storage), sviluppata e brevettata da Magaldi Green Energy, è una batteria alimentata da fonti rinnovabili che immagazzina energia e la rilascia sotto forma di vapore ad alta temperatura (fra i 120° e 400°). Il sistema è composto da moduli in acciaio coibentati riempiti di sabbia silicea, che viene portata a 600 gradi, creando un letto di sabbia fluidizzato che trattiene la temperatura fino a cento ore. «L'energia, rilasciata sotto forma di vapore ad alta temperatura, è direttamente utilizzabile nei processi industriali», spiega Letizia Magaldi, vice presidente di Magaldi Green Energy. «Contribuiamo a risolvere così due problemi: l'intermittenza delle fonti rinnovabili e l'inquinamento dei processi industriali, fornendo una soluzione per accelerare il percorso di decarbonizzazione delle imprese con una valida alternativa al consumo di gas», aggiunge Letizia Magaldi, vice presidente di Magaldi Green Energy. «Il calore rappresenta più del 50% del consumo globale di energia e le applicazioni industriali contano per il 40% della domanda totale. Oggi circa l'80% di questa domanda è soddisfatta da fonti fossili», continua Magaldi. Finora l'ostacolo all'elettrificazione dei processi industriali che richiedono calore a temperatura media/alta era legato alla difficoltà per le pompe di calore (con energy storage elettrochimico) di andare oltre i 190° C. In questo contesto, Enel X e il gruppo Magaldi stanno collaborando per sperimentare la tecnologia Mgtes. Il progetto, operativo entro l'anno, prevede la realizzazione di una batteria che permetterà di accumulare fino a 12 MWh termici, in grado di trasformare il calore in vapore a circa 200° C, poi utilizzato da una fabbrica nell'area industriale di Salerno, attiva nella lavorazione di olii alimentari. Qui si realizzerà una comunità energetica rinnovabile, per lo sfruttamento condiviso delle energie rinnovabili. Guardando all'estero, sono varie le interlocuzioni avviate da Magaldi per l'esportazione della tecnologia: dagli Emirati Arabi al Nord America.

ENERGY DOME

Sfruttare la CO₂ per catturare energia

Energy Dome, fondata da Claudio Spadacini nel 2020, ha brevettato una tecnologia che sfrutta la CO₂ per catturare in batterie l'energia solare ed eolica. Un'innovazione che sta ricevendo un grande interesse a livello mondiale e, a fine 2023, un finanziamento di 35 milioni di euro da parte del fondo Breakthrough Energy Catalyst e un impegno di finanziamento di 25 milioni in venture debt da parte della Banca europea per gli investimenti. Oltre all'impianto sardo, a Ottana, operativo entro fine anno e con una capacità di 20 MW e 200 MWh, ci sono progetti nel Wisconsin, in Oman e partnership con Paesi europei (Spagna, Irlanda, UK, Finlandia) e non (Cile, Australia e Giappone). «Portiamo una soluzione nuova, ma che si basa su componenti esistenti, utilizzati nell'industria da 50 anni e su tecnologie più che comprovate», spiega Spadacini. «Parteciperemo alle aste di Terna perché riteniamo di avere grandissima competitività con le altre tecnologie. Il nostro rapporto tra chilowattora scaricati e caricati è del 75%, in linea con i valori dei sistemi di pompaggio. Abbiamo un'efficienza iniziale leggermente inferiore alle batterie al litio, però abbiamo altri vantaggi: una vita utile molto più lunga, 30 anni contro i circa dieci delle batterie al litio, un 30% in meno di costi iniziali e - utilizzando l'acciaio come materia prima - non dipendiamo da materiali rari. Rispetto al pompaggio, il grande vantaggio della nostra tecnologia è che può essere localizzata ovunque, quindi senza la necessità di montagne nelle vicinanze per rendere operativo il sistema», continua Spadacini. Per quanto riguarda lo stoccaggio dell'energia, la scommessa è globale e la richiesta è esattamente la stessa in qualsiasi Paese, e risponde alla precisa necessità di creare un'infrastruttura energetica competitiva. «I Paesi che sapranno realizzare una un'infrastruttura energetica verde, decarbonizzata, competitiva sapranno attrarre i grandi investimenti manifatturieri e produttivi: dai data center alle acciaierie, all'industria del cemento», conclude Spadacini.



In Sardegna. Rendering dell'impianto Energy Dome in costruzione a Ottana (Nuoro).

-65%
Emissioni di CO₂

Il settore industriale

Le tecnologie Ldes potrebbero ridurre le emissioni industriali del 65% (-7,7 miliardi di tonnellate di CO₂)

10 GW
Capacità di storage

Nelle reti globali

I gigawatt di capacità energetica di accumulo di lunga durata installati e altri 15 hanno ottenuto fondi

8,7 mld \$
Investimenti

In tecnologie di stoccaggio

Secondo la società di consulenza Wood Mackenzie, +51,6% su 2021



Peso:1-2%,10-62%

LA RICERCA

Smart working, benessere al top se è flessibile

In sede, in smart working, in telelavoro. Ma quale modalità rispecchia il più alto benessere per i lavoratori? Nel suo ultimo Osservatorio sullo smart working, il Politecnico di Milano rileva che poter scegliere il luogo fisico della prestazione migliora la qualità del lavoro, ma è il "come" si lavora a fare la differenza. **Serena Uccello** — a pag. 11

Solo lo smart working flessibile e per obiettivi fa crescere il benessere

L'analisi. Mappa del Polimi sulla qualità del lavoro agile dopo la proroga fino a marzo per fragili e genitori di under 14. Penalizzato il telelavoro

Serena Uccello

Con la conversione in legge del decreto Anticipi (Dl 145/2023), a metà dicembre, è arrivata una nuova proroga – fino a marzo – del diritto allo smart working nel settore privato. A usufruirne saranno i genitori di figli sotto i 14 anni e i lavoratori fragili.

Si va, dunque, sempre di più, verso una messa a regime di vari profili di lavoratori: in sede, in smart working, da remoto non smart (telelavoro). Ma tra tutte queste modalità, quale rispecchia le migliori condizioni di benessere per i lavoratori? Nel suo ultimo Osservatorio sullo smart working il Politecnico di Milano ha monitorato anche questo aspetto. Il risultato? Poter scegliere il luogo fisico della prestazione migliora certamente la qualità del lavoro ma è soprattutto il "come" si lavora a fare la differenza.

Tre le dimensioni del benessere analizzate (sono quelle indicate dall'Oms): psicologica, fisica e relazionale. Il risultato, si legge nel report, è che «complessivamente, il 12% dei lavoratori dichiara di "stare bene" su tutte le dimensioni. Analizzando le

tre dimensioni del benessere dei lavoratori, il 30% dichiara di stare bene dal punto di vista fisico, il 35% riporta un elevato livello di benessere psicologico e il 37% ha un alto benessere relazionale».

Questi aspetti, spiega Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio del Polimi, «sono stati sostanzialmente una conferma di quanto già era emerso da nostre o da altre ricerche; il dato invece nuovo riguarda il malessere dei *remote worker*. Sostanzialmente quello che incide o meno sulla qualità del lavoro non è tanto lavorare o meno da casa, ma il modo. Se cioè si lavora per obiettivi, con tempi flessibili, e sentendosi valorizzati».

I dati mostrano infatti come su tutte le dimensioni del benessere sono gli smart worker a godere di livelli più elevati rispetto alle altre categorie di lavoratori, «mentre i "remote non smart" mostrano livelli inferiori di benessere anche rispetto ai lavoratori on-site». Per quanto riguarda il benessere relazionale, «smart worker e remote non smart si posizionano quasi allo stesso livello,

mentre gli on-site mostrano livelli di benessere più bassi».

Un risultato determinato dal fatto che il lavoro da remoto introduce necessariamente un nuovo modo di comunicare e di relazionarsi con i colleghi, che in molti casi potrebbe addirittura migliorare la qualità della relazione. Quest'ultimo è un aspetto cruciale, non solo per la qualità del lavoro, ma per il successo della stessa azienda. In contesti in cui la leadership è di qualità, non solo i lavoratori manifestano un livello di soddisfazione maggiore perché si sentono valorizzati da una relazione positiva con il "capo", ma in generale tutte le performance aziendali sono migliori. «Le



Peso: 1-2%, 11-31%

aziende che sono più attrattive e che generano più engagement – sottolinea Corso – sono quelle che offrono un modello (non è neanche più in discussione se offrirlo o meno) di qualità organico. Sono anche le aziende che hanno più risultati in termini economici e sul mercato del lavoro». Esiste tuttavia un'altra faccia della medaglia: se lavorare per obiettivi e con orari flessibili è ciò che rende gli smart worker la categoria più soddisfatta, proprio queste due condizioni rendono questa tipologia di lavoratori più esposti ai fenomeni di tecnostress e overworking.

È cresciuta, negli anni, la percentuale di persone che indicano di per-

cepire alti livelli di tecnostress: se nel 2021 interessava un lavoratore su quattro e lo scorso anno la percentuale si attestava al 27%, quest'anno riguarda il 30% dei lavoratori. E gli smart worker vengono confermati come la categoria che maggiormente va incontro a questa criticità: gli impatti negativi a livello psicologico della tecnologia hanno interessato il 38% dei lavoratori smart, il 31% dei lavoratori remote non smart e il 28% di quelli on-site.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

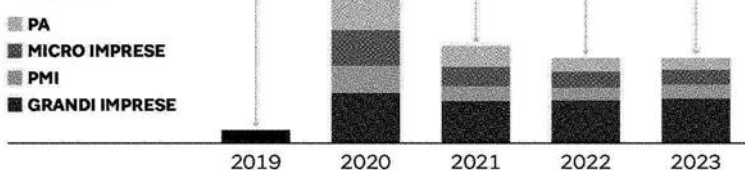


Chi sta meglio

Le differenze nel benessere dei lavoratori in base ai diversi profili
Campione: 800 lavoratori - % di chi ha indicato di « stare bene » in tutte le voci



I LAVORATORI DA REMOTO IN ITALIA



Peso:1-2%,11-31%

Il presente documento non è riproducibile, e' ad uso esclusivo del committente e non e' divulgabile a terzi.

Caccia a tre hub per la formazione digitale

Il bando del Mur. Entro il 31 gennaio atenei e istituzioni Afam possono candidarsi a ospitare uno dei tre centri finanziati dal Pnrr per rafforzare le competenze di studenti e lavoratori: a disposizione 60 milioni, di cui 24 per il Mezzogiorno e 36 per il Centro-Nord

Eugenio Bruno

L'importanza delle digital skill sul mercato del lavoro possiamo considerarlo un dato ormai acquisito. Così come il ritardo di partenza che l'Italia sconta su questo fronte. Basta guardare l'ultimo Digital decade report 2023 della Commissione europea, secondo cui solo il 46% della popolazione sparsa lungo la Penisola possiede competenze digitali di base. Meno di uno su due, dunque. Una situazione aggravata, se risaliamo al vertice della piramide, dalla quota ancora troppo bassa di laureati Ict (l'1,5% contro il 4,2% di media Ue). In attesa che le politiche di orientamento messe in campo a partire dalle scuole superiori grazie ai fondi del Pnrr facciano sentire i loro effetti, così da aiutare i nostri ragazzi e soprattutto le nostre ragazze a ricalibrare le loro scelte di studi, all'orizzonte c'è un'altra novità, sempre prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: la creazione di tre Digital education hub (Deh) con i quali migliorare la capacità del sistema della formazione superiore di offrire istruzione digitale a universitari e lavoratori.

Risorse e termini

I tre Deh vedranno la luce nei prossimi mesi: due con la "testa" al Centro-Nord e uno invece al Mezzogiorno, almeno stando al bando che è stato pubblicato dal Mur prima di Natale. Sul piatto ci sono 60 milioni provenienti dall'Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avan-

zate" della missione 4 Istruzione e ricerca. Nel rispetto del vincolo generale che vuole il 40% del plafond riservato al meridione, i primi 24 milioni sono destinati al Sud mentre i restanti 36 sono a disposizione delle regioni centro-settentrionali. Per presentare domanda gli atenei (anche telematici) e le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam) interessate hanno tempo fino alle ore 12 di mercoledì 31 gennaio.

I tre nuovi Deh

Sulla carta i Digital education hub sono pensati come reti di università e Afam, legate da una convenzione, che tengano conto delle migliori esperienze già diffuse nel sistema della formazione superiore nazionale e internazionale. I Deh nascono con l'obiettivo esplicito di sostenere il mondo della formazione superiore nel rafforzamento dell'offerta di moduli digitali, facilitando l'attivazione di programmi didattici interuniversitari attraverso lo scambio di insegnamenti fra atenei e sviluppando i progetti correlati alle tecnologie di intelligenza artificiale e al *lifelong learning*. Ma non è escluso che nel medio periodo possano diventare anche qualcosa di più e andare a fare concorrenza alle telematiche sul loro terreno.

A bocce ferme gli ambiti di intervento principali realizzabili dai nuovi centri sono sostanzialmente tre: lo sviluppo e la messa a disposizione di Massive open online courses (i Mooc, su cui si veda l'altro articolo in pagi-

na), microcredenziali e modelli digitali in favore degli atenei e delle istituzioni Afam appartenenti alla rete, che potranno essere realizzati anche tramite il coinvolgimento di imprese, fondazioni e associazioni, al fine di rendere i percorsi formativi più coerenti con i fabbisogni di competenze; l'attivazione di un Osservatorio sulle microcredenziali, al fine di monitorare lo sviluppo di tali iniziative a li-

vello nazionale; l'avvio di programmi didattici interuniversitari attraverso lo scambio e la condivisione di insegnamenti fra tutti i soggetti appartenenti alla rete.

La valutazione dei progetti

Per valutare i progetti ci sono 40 punti e per essere ammessi al finanziamento ne servono almeno 20. Tra i requisiti di ammissibilità spiccano l'indicazione di un'istituzione capofila e una popolazione studentesca di riferimento pari almeno al 20% di tutti gli studenti regolarmente iscritti in Italia. Lo stesso bando precisa che non è consentita la partecipazione della stessa realtà a più di un hub e che, tra i criteri di priorità, è prevista l'ampiezza della rete che si vuole mettere in campo, oltre a una comprovata esperienza nel campo dell'innovazione della didattica.

20%

POPOLAZIONE STUDENTESCA

Possono candidarsi reti formate da atenei e Afam che abbiano almeno il 20% di tutti gli studenti regolari

60 milioni

LA DOTE DEL PNRR

A disposizione per i tre nuovi Digital education hub ci sono i 60 milioni del Pnrr. Di questi 24 sono destinati al Sud e 36 al Centro-Nord



Digital education hub. In arrivo tre reti di università e Afam destinati a studenti e lavoratori



Peso: 33%

PROFESSIONISTI

Superbonus addio, i tecnici puntano su Pnrr e riqualificazione

Dopo il brusco stop al superbonus al 90 e 110%, ingegneri, architetti, geometri e periti cercano nuovi mercati. Spuntano nuove opportunità dai lavori del Pnrr. Ma si attendono anche incentivi alla rigenerazione urbana. I bonus in edilizia, e in particolare proprio il 110%,

hanno portato per tre anni a una crescita boom dei redditi: ora si attende una contrazione.

Valeria Uva — a pag. 14

+31%

REDDITI INARCASSA 2021

Nel 2021 i redditi medi di architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti a Inarcassa sono aumentati del 31% grazie ai bonus e alle misure premianti, ma anche alla ripartenza del settore edile.

Tra il 2020 e il 2022, inoltre, gli iscritti alla Cassa sono aumentati di 6.646 unità dopo anni di stagnazione.

Stop al superbonus, ora i tecnici guardano a Pnrr e rigenerazione

L'addio agli incentivi. Forti i timori per i redditi 2024 di architetti, ingegneri, geometri e periti dopo il boom post pandemia, ma è già visibile l'effetto dei bandi legati al Piano Ue. La ricerca di nuovi mercati

Valeria Uva

ingegneri, architetti, geometri e periti industriali. Anche i professionisti – oltre alle imprese e ai proprietari di case – fanno i conti con la fine del superbonus al 110 o al 90 per cento.

Quando il 31 dicembre scorso si è chiusa – senza proroghe – la possibilità di sfruttare l'agevolazione nelle sue versioni più ricche, per i tecnici è terminata una stagione d'oro. Cer-

to, i condomini e gli edifici di un unico proprietario fino a quattro unità, se non hanno finito i lavori di efficientamento o messa in sicurezza antisismica entro il 2023, avranno ancora il 70% quest'anno e il 65% nel



Peso: 1-5%, 14-58%

2025. Ma lo scenario è cambiato.

La spesa del superbonus potrebbe arrivare a superare i 100 miliardi di euro in tre anni con la corsa finale alle ultime asseverazioni, in un mercato che ha generato oltre 400 mila posti di lavoro in edilizia, compresi quelli nella progettazione. A cui bisogna aggiungere l'ulteriore spinta degli altri incentivi per il recupero edilizio

(dal bonus ristrutturazioni del 50%, passando per l'ormai abolito bonus facciate del 90% fino ad arrivare al bonus barriere architettoniche del 75%, appena ristretto a scale, rampe e ascensori dal 2024).

Quasi un architetto su due (il 41%), secondo un sondaggio del Consiglio nazionale, ha "intercettato" lavori illegali al 110%, mentre tre su quattro (il 75%) ha lavorato con uno qualsiasi dei bonus edilizi.

La crescita dei redditi

I risultati di questo coinvolgimento sono evidenti anche dalle dichiarazioni reddituali. «Nel 2021 il monte redditi degli iscritti ha segnato una crescita eccezionale mai registrata in precedenza (+34,8%) - si legge nel bilancio previsionale 2024 di Inarcassa - dovuta quasi per intero alla crescita del reddito medio (+31,2%)». A far registrare il balzo maggiore secondo l'ente di previdenza di ingegneri e architetti sono stati proprio questi ultimi. Un incremento che Inarcassa non esita a definire «certamente effetto dei bonus e delle misure fin troppo premianti, ma anche della ripartenza del settore edile».

Ancora meglio hanno fatto i periti industriali. La Cassa di categoria, l'Eppi, certifica un incremento medio dei redditi 2022 rispetto al 2020 del 61,4% e rispetto al solo 2021 del 26% che ha premiato in particolare le (poche) donne iscritte e i giovani under 35. Ottimistiche anche le previsioni dei geometri: per l'anno ap-

pena concluso la Cassa di categoria registra nel suo bilancio di previsione 2024 «un incremento dei redditi e del volume d'affari rispettivamente del 20% e del 14,4 per cento».

I timori

La lunga catena di segni «più» sui redditi dei tecnici rischia però di bloccarsi bruscamente, anche se gli effetti si vedranno con ogni probabilità più dal prossimo anno (visto che i redditi dichiarati nel 2024 sono quelli prodotti nel 2023).

Secondo il presidente del Consiglio nazionale ingegneri, Domenico Perrini, la scelta del Governo di non concedere ulteriore tempo per completare i lavori al 110% a tutti i condomini «avrà sicuramente un forte impatto sul lavoro dei nostri iscritti». Ma la preoccupazione maggiore è sugli incassi: «Il vero stop c'è già stato quando si è fermata la cessione dei crediti. Da allora tanti ingegneri non riescono più ad incassare i crediti acquisiti e quindi perdono introiti importanti».

Nella stessa scia Paolo Bernasconi, presidente della Cassa dei periti industriali (Eppi): «Senza bonus prevedo una grossa crisi per tutto il settore edile che coinvolgerà anche i nostri iscritti, sad esempio quelli che si sono specializzati nella termotecnica».

Il futuro

Esaurito il boom dei bonus, i professionisti guardano ad altri mercati e specializzazioni. Il più a portata di mano è sicuramente quello delle opere finanziate con i fondi del Pnrr. I primi segnali sono incoraggianti. L'Oice, l'associazione delle società di ingegneria, ha registrato nei primi sei mesi del 2023 una crescita dei bandi per i servizi di ingegneria e architettura del 2,1% in volume e del 48% in valore. E non a caso l'aumento ha riguardato in particolare i grandi bandi oltre i 200 mila euro, che hanno rappresentato più della metà del totale di quel periodo e sono l'asse por-



Peso: 1-5%, 14-58%

tante dei grandi progetti del Pnrr.

«È un altro grande flusso di lavoro, quello del Pnrr, che si è già concretizzato – commenta Massimo Giuntoli consigliere del Consiglio nazionale architetti con delega per il lavoro –: l'80% dei bandi del 2023 è stato in qualche modo collegato al Piano di ripresa e resilienza». Sul fronte degli incentivi, il Consiglio nazionale architetti chiede di passare dai bonus per singoli immobili a quelli per la rigenerazione urbana di intere aree. Sempre in chiave di efficientamento energetico un nuovo traino potrebbe arrivare secondo gli ingegneri dalla direttiva sulle case green «ma – avverte Perrini – oc-

corre evitare gli errori del passato e programmare incentivi strutturali e regole stabili». E aggiunge: «Prospettive importanti sono attese anche dai lavori per la messa in sicurezza del territorio».

Anche i periti industriali possono intercettare nuovi mercati: «È una categoria versatile – commenta Bernasconi – vedo nuovi spazi soprattutto per chi si specializza nell'impiantistica». Per gli architetti più che acquisire nuove competenze sarà importante strutturarsi: «È la lezione che ci stanno lasciando Superbonus e Pnrr – conclude Giglioli – dobbiamo digitalizzarci, aggregarci e puntare sulla multidisciplinarietà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

6.646

Professionisti in più

Dal 2020 al 2022 gli iscritti a Inarcassa, tra gli architetti e gli ingegneri sono aumentati di 6.646 unità (+3,9%), dopo dieci anni di stabilità. Oltre alle semplificazioni nell'esame di abilitazione ha contribuito, secondo l'ente, il rialzo dei redditi che ha aumentato l'attrattività di queste professioni. Ma, come si legge nel bilancio 2024, «il contributo di questi fattori sembra essersi attenuato nel 2023»

+20%

Redditi 2022 Inarcassa

Sono positive le prime risultanze sui redditi 2022 di architetti e ingegneri. «Anche i dati relativi alle prime 15 mila dichiarazioni dei redditi e fatturati del 2022, pervenute entro settembre – si legge nel bilancio Inarcassa 2024 – confermano una forte crescita del reddito medio degli iscritti, evidenziando una variazione positiva di circa il 20% rispetto al dato corrispondente del 2021.

LA PLATEA
Secondo
il Consiglio
architetti
il 75% degli
iscritti ha
lavorato
grazie a un
bonus edilizio

I GEOMETRI
Nel bilancio
2024 della
Cassa si stima
un aumento
del 20%
dei redditi
degli iscritti

Rigenerazione urbana,
impiantistica e case
green le prospettive di
lavoro più promettenti
per il futuro



STUDI LEGALI DI ECCELLENZA, ULTIME SEGNALAZIONI
C'è tempo solo al 15 gennaio per inviare le segnalazioni di studi legali che si sono distinti in un particolare ambito o territorio. Sta

per chiudersi la raccolta dati per la sesta edizione della ricerca Sole 24 Ore-Statista, condotta con metodologia peer-to-peer. Possono partecipare avvocati, clienti e giuristi di impresa.

-12%

Stima entrate per i periti

L'Eppi, l'ente di previdenza dei periti industriali, ha stimato nel bilancio di previsione 2024 un calo delle entrate contributive da 108,6 a 95,4 milioni versati dalla categoria. In parte si attende quindi una contrazione dei redditi (e dei contributi) dopo il boom del post pandemia che ha visto una crescita dei redditi medi dal 2020 al 2022 del 61 per cento.

13 milioni

Case energivore

Secondo le stime del centro Studi del Consiglio nazionale ingegneri in Italia sono 13 milioni gli immobili (non seconde case) collocate nelle ultime tre classi energetiche. Secondo l'Enea, al contrario, solo il 15% degli edifici (residenziali e non) si colloca attualmente nelle prime due classi energetiche, ma due su tre di questi sono di nuova costruzione.



Peso: 1-5%, 14-58%



Peso:1-5%,14-58%

Acquisti in calo in città ma prezzi sempre in crescita

Laura Cavestri — a pag. 16

Acquisti sempre in calo in città, ma valori ancora in crescita

Previsioni. Gli analisti si attendono un'altra flessione delle compravendite, ma prezzi al metro quadro e canoni continueranno a salire, soprattutto sul nuovo e nei dieci centri maggiori. Bassa l'offerta di qualità

Laura Cavestri

Si comprerà meno. Meno mutui e meno case (almeno sino a quando il costo del denaro non calerà, ovvero la Bce non abbasserà i tassi).

Ma chi si aspettava che con l'anno nuovo e i molti mesi di impennata di tassi e costi, sarebbe arrivato anche il *repricing*, cioè la revisione al ribasso dei prezzi, per mutui e canoni, resterà deluso. Secondo le stime di Scenari Immobiliari, nel 2024, in Italia, i prezzi medi al metro quadro cresceranno del 3,5% e quelli dei canoni del 3,2%. Con incrementi, per le compravendite, nei principali capoluoghi esaminati, che vanno dal 4% di Genova e Bologna a oltre il 6 per cento di Milano. E variazioni in aumento anche per le locazioni che arrivano al 6% a Roma e Milano.

«Resteremo un mercato stabile. A differenza di quanto accaduto in Europa, negli ultimi dieci anni – ha spiegato Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari – i prezzi medi reali delle case, in Italia, sono calati del 10 per cento. Se prendiamo le serie storiche, dal 2000, in Europa i prezzi medi reali sono cresciuti, mediamente del 30% e in Italia sono crollati del 15 per cento. Noi non ce ne siamo accorti, ma il *repricing*, di fatto, lo abbiamo già avuto, in un Paese che invecchia, non si sposa e non fa figli. Poi, ci sono alcuni capoluoghi – tra cui Roma, Milano, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli – che attraggono lavoratori, studenti e turisti e su cui si concentra un'eccesso di domanda rispetto all'offerta che contribuisce a spingere in alto i valori».

Anche perché dopo il picco di com-

pravendite del 2022 (780mila circa, e quest'anno saranno 100mila di meno), l'offerta sul mercato è molto diminuita. «Si costruiva poco prima, e i prezzi delle materie prime e i costi di costruzione attuali, si costruisce anche meno adesso. Le case nuove, "appetibili", in linea con le esigenze della vita contemporanea – spiega ancora Breglia – non ci sono. Ristrutturare il vecchio ha costi importanti e spesso non convenienti rispetto al valore reale dell'immobile. Allora, si aspetta, si va in affitto e si contribuisce a premere su una domanda già inflazionata di studenti, giovani lavoratori, turisti, stranieri che non possono o non vogliono acquistare. In questo quadro, i prezzi non possono scendere».

«In termini di numero di compravendite – ha aggiunto Antonio Intini, *chief business officer* di Immobiliare.it – sappiamo che il 2023 e il 2024 rimarranno distanti dalle performance record del 2022 e l'andamento tornerà a un ritmo regolare, quello che avrebbe mantenuto senza la crisi Covid. È vero anche che le dinamiche di prezzo sono lente a reagire ed è per questo che le previsioni non dipingono un 2024 di prezzi in discesa. Va detto – ha detto ancora Intini – che l'ascesa dei tassi dei mutui e la corsa dell'inflazione hanno ridimensionato le intenzioni e la capacità d'acquisto degli italiani, spostando una fetta di domanda verso la locazione, un mercato che potrebbe veder salire i prezzi in risposta a un aumento dell'interesse».

«Dopo la pandemia è cambiata la domanda, con la ricerca di una casa più confortevole, la stanza in più per lo

smart working, gli hobby o il lavoro domestico, gli spazi verdi – ha spiegato Enzo Albanese, fondatore di Idee Urbane –. Sul fronte offerta, tuttavia, l'aumento dei costi dei finanziamenti e dei materiali di costruzione hanno avuto due effetti: gran parte della domanda, semplicemente, non può permettersi il nuovo o di aumentare i mq. Inoltre, alcune imprese che hanno già ottenuto i titoli per edificare hanno rinviato l'avvio dei lavori. Il risultato – ha concluso Albanese – è che sul mercato c'è un'offerta limitata di immobili di qualità, a fronte di una domanda abitativa ancora elevata, per cui i prezzi del nuovo continuano a crescere».

Una risposta può arrivare, secondo Emiliano Di Bartolo, ceo di G Rent, anche con «una più ampia diffusione del *build to rent*, ovvero dell'affitto gestito da grandi società, non solo per un target di lusso. Il mercato deve proprio venire incontro, con servizi e digitalizzazione, a una clientela media. Con questi obiettivi DB, la holding della famiglia Di Bartolo, azionista tra i principali azionisti della società quotata Gabetti Property Solutions Spa, è entrata in Aurum Spa. «Puntiamo – ha concluso Di Bartolo – a costruire un fondo da 200 milioni per arrivare ad avere almeno 400 unità in *build to rent* entro il 2026 soprattutto a Roma e Milano».



Peso: 1-1%, 16-59%

UN PO' DI PERCENTUALI

+6,2%

Prezzi al mq

Secondo le stime è l'aumento
2024 dei prezzi al mq a Milano

+5,9%

Valori dei canoni

È l'incremento maggiore dei
canoni previsto a Milano

-7,7%

Acquisti a Torino

È il calo delle compravendite
atteso a Torino nel 2024

+20%

Numero di locazioni

È l'incremento atteso di
contratti di locazione a Bari

BUILD TO RENT

Per venire
incontro anche
a una clientela
media si
guarda
all'affitto
gestito da
grandi società

Le previsioni 2024

I VALORI

Prezzi al mq e canoni 2023, stime 2024
e variazioni percentuali

COMPRAVENDITE

CITTÀ	PREZZI 2023 Al mq	PREZZI 2024* Al mq	VAR % 2024/23
Bari	2.850	3.000	+5,3
Bologna	3.750	3.900	+4,0
Firenze	4.600	4.850	+5,4
Genova	3.850	4.000	+3,9
Milano	5.650	6.000	+6,2
Napoli	3.350	3.520	+5,1
Palermo	2.050	2.150	+4,9
Roma	7.300	7.650	+4,8
Torino	3.300	3.450	+4,5
Venezia	5.150	5.400	+4,9

LOCAZIONI

CITTÀ	CANONE 2023 - In €	CANONE 2024* - In €	VAR % 2024/23
Bari	670	690	+3,0
Bologna	940	980	+4,3
Firenze	870	900	+3,4
Genova	720	750	+4,2
Milano	1.180	1.250	+5,9
Napoli	650	670	+3,1
Palermo	500	520	+4,0
Roma	960	1.020	+6,3
Torino	570	600	+5,3
Venezia	770	800	+3,9

LE TRANSAZIONI

Numero delle compravendite, dei contratti
di affitto, stime 2024 e variazioni percentuali

N° COMPRVENDITE

CITTÀ	2023	2024*	VAR % 2024/23
Bari	4.000	3.800	-5,0
Bologna	6.050	5.900	-2,5
Firenze	5.500	5.600	+1,8
Genova	7.000	7.200	+2,9
Milano	27.000	27.500	+1,9
Napoli	7.300	7.400	+1,4
Palermo	6.750	6.600	-2,2
Roma	36.500	38.000	+4,1
Torino	13.000	12.000	-7,7
Venezia	3.750	3.900	+4,0

N° CONTRATTI DI LOCAZIONE**

CITTÀ	CANONE 2023 - In €	CANONE 2024* - In €	VAR % 2024/23
Bari	5.000	6.000	+20,0
Bologna	15.500	16.000	+3,2
Firenze	11.800	13.000	+10,2
Genova	12.700	12.000	-5,5
Milano	51.700	50.300	-2,7
Napoli	16.000	17.000	+6,3
Palermo	12.000	12.500	+4,2
Roma	55.500	53.400	-3,8
Torino	32.000	31.000	-3,1
Venezia	8.500	10.000	+17,6

(*) Stima. (**) Esclusi quelli brevi. Fonte: Scenari Immobiliari



Peso:1-1%,16-59%

Sezione:ECONOMIA



Più selezione.

È nei principali capoluoghi che crescono i valori perché l'offerta non soddisfa a domanda, mentre in aree più periferiche, prezzi e affitti, calati negli ultimi 20 anni, non risalgono



SUL SITO

Il lusso in montagna, la crisi in Asia e il piano investimenti di Kryalos. Sono tra gli approfondimenti per gli operatori sul sito del Sole 24 Ore: ilsole24ore.com/sez/casa



NELLA NEWSLETTER

Ogni venerdì Real Estate+, la newsletter dell'immobiliare riservata agli abbonati. Iscrizioni su: <https://ecommerce.ilsole24ore.com/shopping24/real-estate-z-re.html>



Peso:1-1%,16-59%

Controllo del rischio fiscale, vantaggi ridotti per le Pmi

Delega fiscale

Il taglio delle sanzioni
a un terzo è condizionato
a un interpello a pagamento

Per chi non ha i requisiti
per la cooperative compliance
meno dialogo con gli uffici

Pagina a cura di

Dario Deotto

Luigi Lovecchio

Adempimento collaborativo a rischio per le Pmi. Come è stato osservato (si veda l'articolo di Giancarlo Attolini sul Sole 24 Ore del 30 dicembre «Sostenibilità per le Pmi dettata da banche e filiera»), le piccole e medie imprese subiranno a breve molteplici richieste da banche, dai clienti e dal mercato in relazione al tema della sostenibilità. E questo sotto tutti i profili: ambientali, sociali e di governance. In questo contesto, la rilevazione, misurazione, controllo e gestione del rischio fiscale (Tax control framework, in sigla Tcf) – che rientra a pieno titolo nell'alveo della stessa sostenibilità – avrebbe potuto rappresentare una sorta di “traino” per promuovere la sensibilità da parte delle stesse Pmi verso il tema della sostenibilità, così come per quello degli adeguati assetti organizzativi, in molti casi completamente ignorato. Il Tcf, infatti, si inserisce all'interno del sistema della governance aziendale.

Invece, i vantaggi previsti dal decreto legislativo 221/2023 relativo all'adempimento collaborativo per i soggetti che non rientrano nella cooperative compliance, ma che possono adottare in via facoltativa il Tcf, appaiono modesti a fronte di oneri significativi. Le nuove norme entreranno in vigore il 18 gennaio. Questa rischia però di essere un'occasione mancata, perché la buona governance del rischio fiscale è un

tema sempre più rilevante per le imprese che vogliono mostrarsi sostenibili e attrattive verso il sistema bancario, il mercato, gli investitori, i lavoratori e così via.

Inoltre, una maggiore consapevolezza e sensibilità delle imprese verso la tax compliance – le aziende, in sostanza, con il Tcf si “auto-accertano” – migliorerebbe anche il logoro rapporto tra fisco e contribuenti. Invece, come si diceva, i vantaggi per chi adotta volontariamente il Tcf sono limitati.

Infatti, attraverso l'opzione prevista dal nuovo articolo 7-bis del Dlgs 128/2015, per i soggetti che non possiedono i requisiti per accedere al regime di adempimento collaborativo, le sanzioni amministrative vengono ridotte a un terzo (e non potranno essere applicate in misura superiore al minimo edittale) per le violazioni relative ai rischi di natura fiscale comunicati preventivamente attraverso (il solo) interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o di altre scadenze. L'attenuazione sanzionatoria riguarda, dunque, le operazioni che vengono comunicate con interpello. Interpello, peraltro, che risulterà a pagamento.

Non viene prevista la possibilità di avviare interlocuzioni con l'ufficio con lo strumento più “snello” delle comunicazioni di rischio disciplinate dai punti 4.6 e 4.7 del provvedimento del 26 maggio 2017 (e dall'articolo 5, comma 2, lettera b, del Dlgs 128/2015) che – per i soggetti più “grandi” – permetterà l'azzeramento delle penalità.

Senza contare che non vi sarà alcuna riduzione sanzionatoria – prevista sempre per i soggetti in adempimento collaborativo – per i rischi non significativi inclusi nella mappa dei rischi (per i contenuti e le modalità di quest'ultima si veda – per ora – la circolare n. 38/E/2016, risposta 3.4).

In sostanza, lascia perplessi che per i soggetti di minori dimensioni – che dovranno sobbarcarsi notevoli costi per mettere in piedi un adeguato sistema di controllo interno – non si prevedano sotto il profilo sanzionatorio amministrativo i medesimi effetti di chi ha la possibilità di accedere al regime di adempimento collaborativo.

Va osservato, poi, che con la completa attuazione della legge delega 111/2023 – per tutti i contribuenti – le sanzioni amministrative dovrebbero essere notevolmente ridotte: il viceministro dell'Economia ha riportato che la sanzione di riferimento potrebbe risultare quella del 60%, tolti i casi di frode. Di conseguenza, considerando la possibilità di definizione a regime delle



Peso: 32%

sanzioni nella misura di un terzo (articolo 17 del decreto legislativo 472/1997), alle imprese potrebbe non convenire sostenere costi significativi per ottenere un vantaggio che – rispetto ai soggetti che non adotteranno il Tcf – a conti fatti non si rivelerà così rilevante. È chiaro, dunque, che sarebbe opportuno intervenire di nuovo per garantire benefici di portata più ampia.

Sotto il profilo penale tributario, sempre per i soggetti che non possiedono i requisiti per accedere alla cooperativa, viene prevista la non punibilità per il reato di dichiarazione infedele in caso di rappresentazione preventiva e circostanziata all'agen-

zia delle Entrate – anche qui mediante interpello – dei casi concreti in cui si ravvisino rischi fiscali in relazione a elementi attivi (non dunque elementi passivi inesistenti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PUNTI CHIAVE

Le soglie d'accesso

Con il Dlgs di potenziamento dell'adempimento collaborativo viene previsto che tale regime sia riservato ai contribuenti che hanno un volume di affari o di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro dal 2024. La soglia si ridurrà successivamente

- 500 milioni dal 2026;
- 100 milioni dal 2028

La possibilità per i «piccoli»

I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime potranno optare per l'adozione del Tcf (*Tax control framework*) in base a quanto dispone l'articolo 4 del Dlgs 128/2015

I vantaggi per i piccoli che adotteranno il Tcf

- Le sanzioni verranno ridotte a un terzo (e comunque non potranno essere applicate in misura superiore al minimo

editale) per le violazioni relative ai rischi di natura fiscale comunicati attraverso interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o di altre scadenze.

- Prevista la non punibilità per il reato di dichiarazione infedele (articolo 4 del Dlgs 74/2000) in caso di rappresentazione preventiva all'Agenzia – sempre mediante interpello – dei casi concreti in cui si ravvisino rischi fiscali in relazione ad elementi attivi.

Il Tcf nel sistema di governance aziendale

Il Tcf dovrà risultare inserito – come per i soggetti rientranti nella cooperative compliance – nel più ampio contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Il Tcf rientra a pieno titolo nell'alveo del tema della sostenibilità.

Anche la non punibilità del reato di infedele dichiarazione è legata alla presentazione di un'istanza formale



Peso:32%

Concordato e composizione negoziata, fiscalità più leggera con la riforma

Delega fiscale

Le norme attuative
attenueranno il prelievo
sui proventi straordinari

Se un soggetto assume
attivo e passivo deduce
anche le perdite fiscali

Giulio Andreani

L'attuazione della delega fiscale modificherà il trattamento fiscale del concordato (liquidatorio e di continuità) e della composizione negoziata.

Nel concordato liquidatorio, il reddito tassabile sarà, probabilmente, costituito solo dal residuo attivo (generato anche dalle plusvalenze) che eccede il patrimonio netto iniziale, mentre le plusvalenze realizzate nelle procedure in continuità e nella composizione negoziata saranno tassabili in dieci anni.

Le nuove norme

L'attuazione del principio direttivo stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 1, della legge delega dovrebbe infatti prevedere l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 86 del Tuir, che stabilisce l'esclusione dalla tassazione delle plusvalenze realizzate nell'ambito del concordato preventivo con cessione dei beni.

Con la riforma, il trattamento di tali componenti reddituali verrà infatti assorbito dalle nuove disposizioni secondo cui il reddito imponibile sarà costituito, in tutte le procedure

liquidatorie, solo dall'eccedenza dell'eventuale residuo attivo rispetto al valore fiscale del patrimonio netto esistente all'inizio della procedura.

Inoltre, al fine di non ostacolare il risanamento delle imprese in crisi, è prevista l'introduzione di una disposizione in base alla quale le plusvalenze conseguite dalle imprese assoggettate a procedure concorsuali non liquidatorie, incluso l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal tribunale, o alla composizione negoziata della crisi conclusasi con una

delle soluzioni previste dal comma 1 dell'articolo 23 del Codice della crisi, potranno concorrere a formare il reddito, oltre che per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, in quote costanti in tale esercizio e in quelli successivi, ma non oltre il nono; ciò, peraltro, a condizione che siano previste dal piano di risanamento depositato nell'ambito delle suddette procedure e dei suddetti istituti e siano strumentali rispetto al risanamento patrimoniale o finanziario dell'impresa che le realizza.

Disciplina ad hoc per l'assuntore

È inoltre prevista l'introduzione di una specifica disciplina degli effetti del concordato con assuntore, nell'ambito del quale un soggetto assume l'obbligo di soddisfare i creditori dell'impresa debitrice a fronte dell'acquisizione dell'intera azienda o di uno dei rami aziendali di detta impresa, comprensivi di elementi attivi e passivi.

Considerato che in tal caso viene attuato un sostanziale subentro dell'assuntore nella posizione del debitore relativamente all'azienda che costituisce oggetto dell'assunzione, nelle ipotesi di concordato preventivo, di concordato proposto nell'ambito della liquidazione giudiziale e della liquidazione coatta amministrativa, di concordato minore di cui agli articoli 78 e seguenti del Codice della crisi e di concordato proposto nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è destinato a trovare applicazione il seguente regime:

- ove sia prevista l'attribuzione a uno o più assuntori di beni, diritti, aziende o rami aziendali e debiti dell'impresa debitrice, il valore di tali beni, diritti, aziende o rami aziendali e debiti sarà attribuito all'assuntore in base ai relativi valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi in capo all'impresa debitrice, aumentato dell'eventuale ulteriore onere sostenuto dall'assuntore;

- nel caso in cui sia prevista l'attribuzione a uno o più assuntori di tutte le attività dell'impresa debitrice e queste costituiscano un'azienda o un ramo aziendale, le posizioni soggettive di tale impresa, incluse quelle relative alle perdite dei periodi d'imposta precedenti saranno attribuite all'assuntore, o agli assuntori, nel limite dell'importo dei redditi futuri risultanti dal piano economico che l'assuntore dovrà a tal fine predisporre, attestato da un professionista indipendente. Qualora vi sia più di un assuntore, dette posizioni soggettive saranno attribuite in proporzione al valore contabile dell'azienda o dei rami aziendali trasferiti a ognuno degli assuntori, determinando tale valore come differenza fra il valore contabile dell'attivo e il valore contabile del passivo dell'azienda o dei rami aziendali trasferiti.

In virtù di tale disposizione l'assunzione del concordato, sempreché



Peso: 27%

abbia a oggetto l'intera azienda dell'impresa debitrice, verrà quindi informata al principio della neutralità fiscale, evitando salti d'imposta e doppie imposizioni. Tuttavia, al fine di escludere il rischio che da tale disciplina possano discendere effetti abusivi, resterà ferma la facoltà dell'amministrazione finanziaria di invocare, ove ne ricorrano i presuppo-

sti, l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, recante la disciplina dell'abuso del diritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONFRONTO

Le regole attuali

Attualmente le plusvalenze realizzate nell'ambito di un concordato preventivo con cessione dei beni non concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile, mentre quelle realizzate nel concordato in continuità e nell'accordo di ristrutturazione sono tassabili in base alle norme ordinarie.

Le modifiche

Con la riforma il reddito tassabile sarà costituito nel concordato liquidatorio solo dal residuo attivo, generato anche dalle plusvalenze, eccedente il patrimonio netto iniziale e le plusvalenze realizzate nelle procedure in continuità e nella composizione negoziata saranno tassabili in dieci anni.



Peso:27%

Decreto 231, è possibile sospendere anche una sola autorizzazione

Responsabilità dell'ente

La Cassazione ha chiarito che non è necessario bloccare tutti i nulla osta

Sandro Guerra

La Corte di cassazione traccia i confini tra le sanzioni interdittive comminate all'ente: l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, previste rispettivamente dalle lettere a) e b) dell'articolo 9, comma 2 del Dlgs 231/2001. Con la sentenza 47564 del 27 novembre scorso La Corte ha infatti chiarito che la sospensione o revoca delle autorizzazioni può riguardare anche una sola autorizzazione, anche perché altrimenti sarebbe equiparabile all'interdizione.

Nel caso esaminato era stata applicata all'impresa, in sede cautelare, l'interdizione dell'esercizio dell'attività per la durata di sei mesi, in presenza di gravi indizi di responsabilità per l'illecito amministrativo relativo al delitto di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di truffe aggravate e falso materiale in atto pubblico (articolo 24-ter, comma 2 del Dlgs 231). Il tribunale del riesame, tuttavia, aveva sostituito

tale misura cautelare con quella della sospensione «delle autorizzazioni doganali rilasciate alla società, ai fini dell'accesso al servizio telematico doganale E.D.I. nonché della gestione della garanzia per i conti differiti e per il conto di transito T1», ritenuta dai giudici «maggiormente proporzionata alla portata dell'illecito».

Di qui il ricorso per Cassazione del Pm, per il quale l'articolo 9, comma 2, lettera b) del Dlgs 231 si riferirebbe «ai soli provvedimenti che legittimano, in tutto o in parte, lo svolgimento dell'attività dell'impresa».

La Cassazione non ha condiviso questa interpretazione perché per un verso «finisce per rendere la lettera b) un duplicato della precedente lettera a), che contempla tra le sanzioni interdittive proprio l'interdizione dall'esercizio dell'attività» e, per altro verso, «contrasta con la stessa lettera della legge che circo-scrive la sua portata ai provvedimenti amministrativi funzionali alla commissione dell'illecito».

La Corte ha inoltre ricordato che la risposta sanzionatoria nei confronti dell'ente deve sempre rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità espressamente sancito, per le misure cautelari, dal Dlgs 231. Canoni questi che, unitamente a quello di adeguatezza, devono sempre essere oggetto di una

ineludibile valutazione preventiva da parte del giudice (Cassazione, sentenza 13936/2022).

Il giudice, quando dispone una misura cautelare interdittiva o procede alla nomina del commissario giudiziale, deve perciò limitare, ove possibile, l'efficacia del provvedimento alla specifica attività della persona giuridica alla quale si riferisce l'illecito, principio che resta valido anche nel caso in cui l'ente svolga una sola attività, mala misura possa essere limitata ad una parte della stessa (Cassazione, sentenza 20560/2010).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 13%

Immobile merce costruito da terzi: confermata l'esenzione dall'Imu

Tributi locali

Non rileva il fatto che l'impresa abbia appaltato la realizzazione materiale dell'opera ad altri

La destinazione alla vendita va comprovata in contabilità e resta l'obbligo dichiarativo

Luigi Lovecchio

L'esenzione Imu prevista per gli immobili merce compete anche se la costruzione dell'unità immobiliare è stata affidata a terzi dall'impresa proprietaria. Queste le condivisibili conclusioni cui giunge la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 16 novembre 2023 (presidente Fantini, relatore Frattarolo).

La vicenda riguarda l'esenzione da Imu, ritornata applicabile a partire dal 2022, dopo una breve sospensione di un biennio, per le unità immobiliari dell'impresa costruttrice, destinate alla vendita e non locate. In questo caso, la contestazione del Comune aveva ad oggetto la nozione di impresa costruttrice, perché la società contribuente non aveva realizzato direttamente l'unità immobiliare ma l'aveva appaltata a terzi.

In proposito, vale in primo luogo osservare come la disposizione di riferimento non menzioni l'oggetto dell'attività dell'impresa che richiede l'esonero. Ne deriva che, come confermato nella presente pronuncia, di tale agevolazione può beneficiare anche un'impresa che non abbia come oggetto

esclusivo o principale la costruzione di immobili.

Nel caso portato all'attenzione dei giudici laziali, la contribuente aveva acquisito l'unità immobiliare in leasing e, come previsto dal contratto di locazione finanziaria, che l'utilizzatrice si riservava il diritto di scegliere l'impresa appaltatrice che avrebbe realizzato la costruzione.

La sentenza di secondo grado ha accolto le ragioni della parte privata, richiamando la nozione di impresa costruttrice recata nella risoluzione 93/E/2003 dell'agenzia delle Entrate, in materia di Iva. Vi si legge, in particolare, che è tale l'impresa che svolge, anche occasionalmente, la costruzione di immobili «a nulla rilevando che la materiale esecuzione dei lavori sia stata, eventualmente, affidata ad altre imprese».

Ciò che conta, dunque, è che la proprietaria sia la titolare del permesso a costruire, mentre non è richiesto che l'effettuazione dell'opera sia avvenuta da parte della stessa.

La destinazione alla vendita, inoltre, deve essere comprovata dalla contabilizzazione del bene nell'attivo circolante nonché dalla esibizione della documentazione che dimostri l'effettività di tale contabilizzazione (ad esempio, mandati a

vendere ad agenzie immobiliari).

Va inoltre ricordato che, in origine, l'articolo 2 del Dl 102/2013 prescriveva espressamente che l'esonero fosse condizionato all'indicazione, a pena di decadenza, nella dichiarazione annuale. Con la revisione dell'Imu disposta con la legge 160/2019, l'espressa sanzione di decadenza non è stata più riproposta. Ciò aveva indotto in un primo momento il ministero delle Finanze, nelle risposte a Telefisco 2020, a ritenere non più necessario l'adempimento dichiarativo.

Lo stesso ministero ha invece cambiato opinione, in occasione di Telefisco 2022, sulla scorta dell'orientamento della Cassazione, espresso nell'ordinanza 37385/2022. È stato pertanto affermato che anche nel contesto della nuova Imu l'obbligo dichiarativo permane. In difetto, l'esenzione potrà essere disconosciuta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 18%

Ricerca e sviluppo, manuale di Frascati applicabile dal 2020

Reddito d'impresa

**Richiamato solamente
nella Finanziaria 2020,
senza efficacia retroattiva**

Emanuele Mugnaini

In tema di ricerca e sviluppo, il manuale di Frascati è applicabile unicamente a partire dal periodo d'imposta 2020 e i crediti d'imposta ad esso non conformi sono da considerarsi al più non spettanti, mai inesistenti. Così si è espressa la Cgt di Macerata con la sentenza 270/1/2023 (presidente Polci, relatore Pucci).

Una società proponeva ricorso per l'annullamento dell'atto di recupero di un credito d'imposta per ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione, maturato tra il 2016 e il 2019. A detta delle Entrate, le attività svolte non erano aderenti a quanto contenuto nel Manuale di Frascati. Con un secondo motivo veniva contestata l'infondatezza del recupero per mancanza del preventivo parere del ministero dello Sviluppo economico.

Con un terzo motivo, infine, veniva eccepita l'illegittimità dell'atto impugnato per errata qualificazione del credito come inesistente e, per l'effetto, la errata applicazione delle sanzioni. Quanto al Manuale di Frascati, veniva fatto osservare come i criteri

in esso contenuti fossero richiamati, quindi applicabili per espressa previsione normativa, solo a decorrere dal periodo d'imposta 2020 e non retroattivamente. I giudici maceratesi, nell'accogliere il primo motivo di ricorso, hanno affermato che, in appli-

cazione del principio di irretroattività della legge (tempus regit actum) la spettanza dell'agevolazione andasse valutata applicando la normativa vigente ratione temporis (articolo 3, Dl 145/2013). Il Manuale di Frascati, ha osservato la corte, non è infatti richiamato da alcuna norma vigente nel periodo 2016-2019, essendo stato contemplato per la prima volta solo con la Finanziaria 2020 (articolo 1, comma 200, legge 160/2019).

Sulla base dello stesso presupposto – la mancanza di un'espressa previsione normativa – la Corte ha invece respinto la doglianza relativa all'assenza del preventivo parere del Mise. Quanto alla terza contestazione – la illegittima qualificazione del credito come inesistente e le relative sanzioni – i giudici, pur dichiarando il motivo assorbito, hanno tuttavia affermato che il credito andasse qualificato co-

me non spettante sulla base della definizione datane dalla Cassazione (3444/2021, 7615/2022).

Rispetto a quest'ultimo punto, la pronuncia in commento, pur essendo cronologicamente anteriore, si colloca nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la recentissima sentenza 34452/2023.

Per la Suprema corte, infatti, il credito è da considerarsi inesistente solo al sussistere della duplice condizione di inesistenza totale o parziale del presupposto costitutivo e allorché tale inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli ex artt. 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72. In mancanza, la sanzione irrogabile sarà unicamente quella ordinaria, pari al 30%, non potendo trovare applicazione quella più grave pari al 100 per cento (articolo 13, comma 5, Dlgs 471/97).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 14%

Sezione: ECONOMIA

Il presente documento non è riproducibile, e' ad uso esclusivo del committente e non e' divulgabile a terzi.

Terreni e fabbricati, cambia il calcolo delle plusvalenze

Imposte dirette

Vendite e atti traslativi a titolo oneroso: modifiche già in vigore dal 1° gennaio

Rivoluzionato il passaggio di immobili oggetto di lavori incentivati dal 110 per cento

A cura di
Giorgio Gavelli

Tra le tante novità che il 2024 porta con sé per i contribuenti e i loro consulenti, spiccano le modifiche relative alle plusvalenze immobiliari non realizzate in regime d'impresa, già in vigore con riferimento alle cessioni operate dal 1° gennaio. Distinguiamo tra trasferimenti riguardanti terreni agricoli, terreni edificabili, terreni lottizzati e fabbricati, ricordando che le norme in commento (articoli 67 e 68 del Tuir) non si applicano solo alle vendite ma a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso (permute, conferimenti, eccetera).

Terreni agricoli

Le cessioni ordinarie dei terreni agricoli non hanno subito modifiche, e restano imponibili Irpef solo se l'area non è pervenuta al cedente per successione e, comunque, se tra l'acquisto e la vendita sono trascorsi meno di cinque anni. La vera novità, portata dalla legge di Bilancio 2024, sta nel fatto che la costituzione dei diritti reali di godimento – tradizionalmente associata al medesimo trattamento

fiscale – è stata ricondotta nell'ambito dei redditi diversi di cui alla lettera h), comma 1, dell'articolo 67, con imposizione dettata non più dall'articolo 68 ma dall'articolo 71.

D'ora in avanti, quindi, solo alla cessione dei diritti reali continueranno ad applicarsi le stesse regole delle plusvalenze derivante dal trasferimento della proprietà (inclusa la facoltà di rideterminare il valore "di carico" con perizia nei periodi in cui la legge lo prevede). Mentre la costituzione dei diritti reali originerà pressoché sempre un imponibile Irpef, de-

terminato come differenza tra i corrispettivi percepiti e «le spese specificamente inerenti» alla produzione di questo reddito. Sotto quest'ultimo aspetto sarebbe importante se le Entrate confermassero l'applicazione anche a questa fattispecie di quanto, in passato, è stato riconosciuto alle imprese, vale a dire la deducibilità dal corrispettivo del costo del diritto di superficie "insito" nel diritto di proprietà a suo tempo acquisito, determinato (in mancanza di un costo specifico) in misura proporzionale al rapporto esistente tra diritto reale e piena proprietà al momento della cessione (risoluzione 379/E/2008).

Terreni edificabili e lottizzati

Nulla è cambiato per terreni edificabili e lottizzati. La plusvalenza da cessione di aree edificabili è sempre imponibile Irpef (in linea di principio a tassazione separata), anche se il terreno è pervenuto per successione e indipendentemente dal numero di anni trascorsi dall'acquisto. Importante, per chi ha in questi anni affrancato il valore di carico con perizia asseverata e pagamento dell'imposta sostitutiva, il riconoscimento da parte delle Entrate che nulla osta a una vendita a un prezzo inferiore (circolare 1/E/2021).

La cessione dei terreni "lottizzati" è disciplinata dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 67; e il successivo articolo 68, comma 2, alleggerisce in questa fattispecie il carico fiscale, neutralizzando la plusvalenza latente sino alla data di lottizzazione o dell'inizio della costruzione (area

pervenuta a titolo gratuito) ovvero sino al quinto anno anteriore (area pervenuta a titolo oneroso).

Fabbricati

La vera "rivoluzione" riguarda le plusvalenze da cessione di fabbricati, in particolare quelli che sono stati oggetto di lavori agevolati dal superbonus. Alla tradizionale fattispecie imponibile realizzata cedendo un fabbricato prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto (esclusi gli immobili adibiti per il maggior tempo di possesso ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari, nonché quelli ricevuti per successione) se ne è aggiunta un'altra (nuova lettera b-bis del comma 1 dell'articolo 67), che sottopone a tassazione plusvalori riguardanti anche unità immobiliari che, sino al 31 dicembre scorso, potevano dirsi non più soggetti a Irpef.

Inoltre, il calcolo della plusvalenza è particolarmente penalizzante per chi ha esercitato (o eserciterà) le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura, in misura maggiore o minore in relazione al numero di anni trascorsi dalla fine lavori. Restano però fuori dall'ambito impositivo le unità immobiliari ereditate e quelle in prevalenza adibite ad abitazione principale.



Peso: 35%

Sotto esame



1

Terreni agricoli

- La plusvalenza da cessione è imponibile se il trasferimento avviene entro i cinque anni dall'acquisto e il terreno non è pervenuto per successione.
- Da gennaio 2024 la costituzione dei diritti reali di godimento non è più assimilata alla cessione.

2

Terreni edificabili

- Non vi sono ipotesi di esonero, ma la tassazione avviene in via di principio in forma separata.
- Tramite rideterminazione del valore (attualmente fino al prossimo 30 giugno) è possibile versare l'imposta sostitutiva del 16% in luogo dell'Irpef.

3

Terreni lottizzati

- Non vi sono ipotesi di esonero, ma la tassazione prevista dal comma 2 dell'articolo 68 del Tuir

considera solo la plusvalenza successiva alla lottizzazione, ovvero creatasi a decorrere dal quinto anno anteriore, a seconda che l'area sia pervenuta al cedente a titolo gratuito o oneroso.

4

Fabbricati

- La plusvalenza da cessione è imponibile se il trasferimento avviene prima di cinque anni dall'acquisto ed il terreno non è pervenuto per successione.
- Da gennaio 2024, tuttavia, per tutte le unità immobiliari su cui sono stati eseguiti lavori agevolati dal superbonus la plusvalenza è potenzialmente imponibile sino al decimo anno successivo alla fine lavori, con l'eccezione degli immobili ereditati e di quelli adibiti in prevalenza ad abitazione principale del cedente o dei familiari.
- Nel calcolo sono penalizzate le spese che hanno fruito dello sconto in fattura o della cessione del credito.



Peso:35%

Case agevolate dal superbonus: cinque punti da chiarire

Le nuove regole

Penalizzate le spese con sconto in fattura o cessione del credito

Dal 2024 la cessione a titolo oneroso di immobili su cui sono terminati da non oltre dieci anni lavori agevolati dall'articolo 119 del Dl 34/2020 determina una plusvalenza imponibile Irpef. Nel calcolo di quest'ultima, le spese sostenute (ma solo quelle agevolate al 110% oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura) non rilevano se l'intervento si è concluso da non più di cinque anni, mentre rilevano al 50% in caso contrario.

Sulla plusvalenza è sempre possibile chiedere al notaio l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%, ex articolo 1, comma 496, legge 266/2005 (eliminando ogni obbligo dichiarativo); ma solo se l'acquisto o la costruzione risalgono ad almeno cinque anni addietro è possibile aggiornare il costo originariamente sostenuto in base all'indice Istat.

La provenienza successoria o l'aver adibito l'immobile ad abitazione principale del cedente (o dei familiari) per la maggior parte del periodo di possesso (o, comunque, per la maggior parte del decennio anteriore alla cessione) rendono la

plusvalenza fiscalmente irrilevante. Ma l'aver acquistato il fabbricato anche da moltissimi anni, o averlo ricevuto in donazione, non rende la cessione non imponibile. Inoltre, le

conseguenze sulla plusvalenza realizzata introdotte dalla nuova disciplina si verificano anche quando l'intervento sull'immobile è stato:

- pagato da soggetti diversi dal proprietario (locatario, comodatario, familiare convivente, eccetera);
- eseguito a livello condominiale, con ripartizione millesimale di spese sostenute sulle parti comuni.

Il testo normativo è sufficientemente chiaro, ma ciò non toglie che l'Agenzia (a partire dal prossimo Telefisco del 1° febbraio) è chiamata a fornire alcuni chiarimenti operativi. Va specificato, infatti:

- 1 come comportarsi se la cessione delle quote residue interviene dopo la vendita dell'immobile (e, magari, dopo la presentazione della dichiarazione della relativa plusvalenza);
- 2 se le penalizzazioni restano quando, ad esempio, nessuna quota è stata dedotta né ceduta, o restituita a seguito di un accertamento;
- 3 se le spese sostenute per monetizzare il bonus (in favore di cessionari o fornitori) possono ridurre il plusvalore imponibile;
- 4 come gestire situazioni "ibride", in cui alcuni costi sono stati ceduti (ad esempio il primo Sal) mentre altri sono stati detratti e, ad esempio, trasferiti (per le quote residue) all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare;

5 se solo alcuni condomini si sono accollati i costi dell'intervento superbonus, mentre altri non hanno sostenuto alcuna spesa e cedono la propria unità immobiliare.

Leggendo la norma, sembra ricadere nella "stretta" imposta dalla legge di Bilancio anche chi rivende (nei dieci anni dalla fine lavori) un immobile su cui il precedente proprietario (e non il secondo cedente) – quale «altro soggetto avente diritto» – abbia realizzato l'intervento da superbonus: ma questa lettura conduce a risultati irrazionali, considerato che l'ultimo cedente potrebbe non essere a conoscenza dell'intervento immobiliare realizzato dal precedente proprietario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vige l'imponibilità anche se il fabbricato è stato acquistato da moltissimi anni o ricevuto in donazione



Peso: 14%

Contratti, congedi sgravi e pensioni, tutta la manovra per il personale

Risorse umane

L'aumento del monte salari è pari al 5,78% e va considerato già nel bilancio preventivo

Taglio al cuneo e permessi potenziati si applicano anche ai dipendenti degli enti locali

Arturo Bianco

Aumento del 5,78% del trattamento economico in godimento, con obbligo di riconoscimento per tutte le Pa a partire dal 1° gennaio 2024 dell'aumento della indennità di vacanza contrattuale; incentivi a sfruttare i congedi parentali; attribuzione del costo dei permessi agli amministratori in capo agli enti locali in cui gli stessi svolgono il proprio mandato amministrativo; assunzioni straordinarie di segretari; ampliamenti degli sgravi contributivi; modifiche alle regole pensionistiche e ritocchi alla disciplina delle assunzioni. Sono queste le principali novità della legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023) per il personale delle regioni e degli enti locali. Si conferma così che questo provvedimento continua ad essere un appuntamento di grande rilievo per la definizione delle regole per la disciplina dei dipendenti e della organizzazione delle Pa.

Il costo del rinnovo contrattuale, che dovrebbe intervenire per il triennio 2022/2024 entro la fine dell'anno, è fissato per l'anno 2024 nella cifra media del 5,78 per cento. Per cui i bilanci preventivi devono prevedere questo incremento, mentre non viene dettata nessuna indicazione per gli aumenti a prevedere negli anni

successivi. Tale aumento è comprensivo della indennità di vacanza contrattuale: per essa scatta in tutte le amministrazioni locali e regionali l'obbligo, e non più la semplice facoltà, come previsto dal Dl 145/2023 per lo scorso mese di dicembre, di dare corso all'incremento di 6,7 volte della misura fissata dalla legge di bilancio 2023. La legge di Bilancio pone il finanziamento di tutti questi oneri a carico del bilancio delle singole amministrazioni: il che determina rilevanti oneri aggiuntivi. Il principio di veridicità impone che essi siano già previsti nel bilancio preventivo, con l'apposizione di un vincolo di destinazione fino a che non sarà stipulato il nuovo contratto nazionale.

Viene ampliata la remunerazione del personale che fruisce di congedi parentali: nel 2024 il secondo mese viene remunerato allo 80%, mentre a partire dal 2025 tale remunerazione è fissata al 60 per cento. La disposizione si applica anche al personale

degli enti locali, per il quale ricordiamo che questa forma di assenza è remunerata al 100% per il primo mese.

Agli amministratori che sono dipendenti di altri enti locali si applicheranno le stesse regole dettate per i lavoratori privati in tema di oneri derivanti dalla fruizione di permessi retribuiti: tali costi a partire dal 1°

gennaio 2024 sono a carico dell'ente in cui l'amministratore svolge il proprio mandato amministrativo. Di conseguenza essi rimangono a carico del datore di lavoro solamente per gli amministratori che sono dipendenti da pubbliche amministrazioni diverse dagli enti locali, come lo Stato, le regioni, le Asl eccetera

Viene disposta l'assunzione straordinaria di altri segretari comunali, in aggiunta ai 345 previsti dal bando del 9 novembre 2021. Anziché bandire una nuova procedura si dispone lo scorrimento della graduatoria di questo corso concorso, con una procedura da svolgere contemporaneamente a quella ordinaria. In tal modo dovrebbero essere rimpiazzati i segretari che cessano dal servizio e dovrebbe aumentare il loro numero complessivo.

Anche ai dipendenti pubblici si applicheranno per il 2024 gli sgravi

Peso: 42%

contributivi nella misura del 6% per gli stipendi fino a 2.692 euro e del 7% per quelli fino a 1.923 euro. Ed ancora, si consente la esenzione dalla base imponibile dei benefici riconosciuti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, per l'affitto e/o per il pagamento degli interessi sul mutuo per la prima casa fino a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico e fino a 1.000 per gli altri. Ricordiamo che in molte amministrazioni locali e regionali – soprattutto di grande dimensione – questi benefici sono previsti dalla contrattazione decentrata integrativa attraverso il cd welfare integrativo. Viene inoltre prevista la esenzione dai contributi

per le lavoratrici con tre figli a carico: per l'anno 2024 tale beneficio viene esteso a quelle che hanno due figli fino a che quello più piccolo non avrà compiuto 10 anni di età. Le amministrazioni che hanno pendenze sui versamenti dei contributi previdenziali possono, con la presentazione di una apposita richiesta, essere esonerati dai debiti accumulati.

In materia di assunzioni si segnala che i comuni di Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria sono autorizzati a stabilizzare i precari per rafforzare la propria capacità di riscossione e per valorizzare il proprio patrimonio e che le assunzioni già previste per le regioni e gli enti locali

di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna per l'attuazione delle politiche di coesione possono essere effettuate solamente per coprire posti vacanti in dotazione organica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le norme della legge di Bilancio per il personale enti locali

RIDUZIONE CONTRIBUZIONE

Comma 15

Per il 2024 è reintrodotta l'esenzione parziale dei contributi previdenziali. Tale esenzione è del 6% fino a una retribuzione mensile, al netto del rateo della tredicesima e senza effetti sugli stessi, di 2.692 euro e del 7% fino a 1.923 euro

Commi 16 e 17

Per il 2024 è previsto che siano esclusi dalla formazione del reddito imponibile i fringe benefit (si vedano i dettagli nelle pagine 2-7 di questo giornale)

Commi da 180 a 182

Fino a tutto il 2026 esonerano dei contributi delle lavoratrici a tempo indeterminato con 3 o più figli. Per il 2024 il beneficio è riconosciuto alle lavoratrici madri tempo indeterminato con 2 figli (si vedano i dettagli nelle pagine 2-7)

AUMENTI CONTRATTUALI

Commi da 27 a 31

Dal 2024 l'indennità di vacanza contrattuale è incrementata di 6,7 volte, con scomputo per il personale che ha già percepito questo incremento. Per le amministrazioni non statali l'aumento che i bilanci degli enti devono sostenere è del 5,78% del monte salari del personale in servizio, importo che comprende anche l'aumento della indennità di vacanza contrattuale.

ASSUNZIONI

Comma 295

Le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 2024 dalle regioni, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, dalle città metropolitane, province, unioni dei comuni e comuni appartenenti a tali regioni e dal Dipartimento per le politiche di coesione, già autorizzate dalla normativa vigente, avvengono in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, fermo restando il rispetto dei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione

Commi da 366 a 368

Prevista una sessione straordinaria del corso concorso

per segretari cui sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità nell'ultimo bando Comma 369. Le commissioni dei concorsi nei comuni sciolti per mafia organizzati dalla FFPP sono nominate dalla commissione RIPAM

Commi 475 e 476

Possibilità di stabilizzare a tempo indeterminato con oneri a carico delle risorse trasferite il personale assunto a tempo determinato dai comuni capoluogo di città metropolitane con disavanzo superiore a 700 euro procapite che hanno proceduto alla sottoscrizione di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti (Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria)

CONGEDI PARENTALI

Comma 179

Per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, oltre alla indennità pari allo 80% della retribuzione per 1 mese entro il sesto anno di vita del bambino, viene previsto il riconoscimento di una indennità pari al 60% (in luogo dell'attuale 30%) per 1 mese ulteriore al primo. Per il 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80% della retribuzione, invece che al 60%. La norma si applica ai dipendenti che terminano dopo il 31 dicembre 2023 il periodo di congedo di maternità o in alternativa di paternità. La disposizione produce i suoi effetti anche per i dipendenti degli enti locali

ONERI PER I PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI

Comma 536

Gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in altro ente locale vengono posti a carico dell'ente presso cui le predette funzioni sono svolte, senza modificare la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa, con le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del dlgs n. 267/2000.



Peso:42%

Incendi in Sicilia, l'ira di Schifani Lite con Musumeci sullo stato d'emergenza

«Non è lo Stato in cui mi riconosco»

PALERMO È come se nella notte della Befana su Palazzo d'Orleans fosse caduto giù un carico di carbone. Perché sulla dimora palermitana della presidenza della Regione è precipitato un nientedelgoverno Meloni allo «stato di emergenza» legato ai ristori richiesti per far fronte ai danni degli incendi estivi. Roba da 150 milioni di euro. Negati alla Sicilia proprio dall'ex governatore oggi ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, che non firma lo stato di calamità «per carenza di documentazione». Con furiosa reazione del suo successore, Renato Schifani, l'ex presidente del Senato che dal fortino di FI attacca il ministro di Fratelli d'Italia: «Non è lo Stato in cui mi riconosco».

Allarmato dal «fuoco amico», il pur sempre pacato Schifani si era limitato lo stesso giorno della Befana a fare intervenire il capo della Protezione civile siciliana, Salvatore Cocina. Protestando perché con quel nient, sottoscritto dal capo della Protezione nazionale Fabrizio Curcio, si esporrebbero al disastro centinaia di aziende e famiglie danneggiate dagli incendi dello scorso luglio, quando i roghi azzannarono monti e città provocando anche sei morti. Poi, forse incalzato dalle opposizioni, a cominciare dal capogruppo del Pd in Consiglio, Michele Cantanzaro, che lo accusava di stare in silenzio, il governatore ha dichiarato: «Uno Stato che nega ai cittadini il risarcimento di un danno di pubblico dominio, subito per colpa o eventi altrui, e lo fa sulla base di cavilli procedurali non applicati prima, non è lo Stato in cui mi riconosco. Uno Stato che viene meno al principio della leale collaborazione dei suoi vari livelli, così come previsto dall'articolo 120 della Costituzione, non è lo Stato in cui mi riconosco».

Musumeci, a sei mesi di distanza dagli eventi e a tre dalle ultime relazioni presentate dagli uffici di Cocina, promette per mercoledì un summit fra i due direttori: «Gli uffici romani mi riferiscono di una carenza di documentazione da parte della Regione. Diverso invece il discorso sulle altre calamità: solo nel 2023, infatti, all'isola sono

state destinate da Roma risorse per circa 94 milioni di euro. Il difetto sta nella relativa norma del codice di Protezione civile, che va rivista...».

Restano nero su bianco le pesanti affermazioni di Curcio che rimette la materia «agli enti ordinariamente preposti». Cosa che fa sbottare Schifani. Posizione dura, ma accolta con scetticismo anche dal M5S e dalla ex «iena» Ismaele La Vardera, il deputato di Sud chiama Nord che con Cateno De Luca assimila Musumeci ad un novello Ponzio Pilato: «Il governo se ne lava le mani». Il presidente provinciale di Iv Giandomenico Lo Pizzo si dice «basito e preoccupato».

Felice Cavallaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso

● La scorsa estate, la Sicilia è stata colpita da una serie di incendi, con danni per 150 milioni

● Secondo l'articolo 120 della Carta, il governatore ha richiesto lo Stato d'emergenza, però rigettato dal ministro Musumeci: così niente risarcimenti



Divisi

il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani (Forza Italia), 73 anni, con Nello Musumeci (Fratelli d'Italia), 68, ministro per la Protezione civile del governo Meloni e predecessore di Schifani alla guida dell'isola



Peso:27%

Violazioni privacy, pugno duro sulle sanzioni a imprese e p.a.

Ciccia Messina da pag. 12

Le prese di posizione della Cgue sul sistema previsto dal regolamento Ue 2016/679 (Gdpr)

Violazioni privacy, pugno duro sulle sanzioni per imprese e p.a.

Pagine a cura di
ANTONIO CICCIA MESSINA

Pugno duro della Corte di giustizia Ue sulle sanzioni privacy, anche a costo di far sfumare le garanzie di difesa dei soggetti incolpati delle violazioni. Basta, infatti, ordinare la realizzazione di una applicazione elettronica, indicando come deve funzionare, per diventare titolare del trattamento e, quindi, essere esposti, anche senza avere visto un solo dato personale, al rischio di pagare le sanzioni privacy per illeciti commessi dal fornitore: peraltro, così si rischia di avallare forme di responsabilità per la sola ideazione/pianificazione di un eventuale illecito.

Le sanzioni, inoltre, si applicano alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, anche se non è identificato l'autore materiale dell'azione od omissione illecita: così si rischia di avallare forme di responsabilità oggettiva, per cui l'ente risponde sempre per fatti commessi dai propri dipendenti di loro iniziativa.

Passando, infine, al piano civilistico, spetta il risarci-

mento del danno morale costituito dal solo timore di un potenziale utilizzo da parte di un terzo cybercriminale dei dati sottratti a un'impresa o a un ente pubblico: peraltro, così si rischia di avallare forme di responsabilità presunta per il solo pericolo, anche remoto, di un evento pregiudizievole.

Queste possibili conseguenze sono il risultato di tre prese di posizione della Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue), che fanno emergere tutta l'asprezza del sistema sanzionatorio previsto dal regolamento generale sulla privacy (Ue) n. 2016/679 (Gdpr), caratterizzato da importi così elevati delle sanzioni da incutere comprensibile terrore alle piccole e medie organizzazioni.

Un primo aspetto, come accennato, riguarda la responsabilità assegnata dalla Corte di giustizia Ue a chi ha commissionato una app, da usare



Peso: 1-2%, 12-93%

con i dispositivi elettronici, anche senza aver mai trattato direttamente un dato, per le operazioni svolte dal fornitore (sentenza del 5/12/2023, causa C0683/21): secondo la Corte chi ha ordinato il servizio è per ciò solo titolare del trattamento e, in quanto tale, rischia le sanzioni privacy.

La vicenda, a riguardo della quale si è pronunciata la Cgue, si è svolta in Lituania, dove il Centro nazionale di sanità pubblica del ministero della sanità, nel 2020, in piena pandemia Covid, aveva deciso di attivare una app per il tracciamento delle persone esposte al virus.

Alcuni dipendenti del Centro hanno, quindi, contattato con e-mail una società, chiedendole di creare l'app e fornendo istruzioni sul contenuto della stessa. Tra il Centro e la società non è mai stato sottoscritto un contratto di appalto.

La società ha cominciato a lavorare sulla app, provandola con test informatici e, infine, a quanto pare di propria iniziativa (considerata la mancanza di un rapporto contrattuale), l'ha messa a disposizione del pubblico sugli "app store" di Apple e di Google. Si sono registrate 3.802 persone, che hanno caricato i propri dati, anche sanitari.

A questo punto, però, il Centro ha cambiato idea, tanto da chiedere alla società di non essere nominato nei documenti informativi a corredo della app e da decidere di chiudere l'operazione. Solo che i trattamenti di dati personali erano già partiti così come era partita un'ispezione del Garante della privacy lituano. Quest'ultimo ha accertato una serie di illegitti-

mità e ha sanzionato sia il Centro sia la società, considerando il primo titolare del trattamento e il secondo contitolare del trattamento.

Il Centro ha impugnato la sanzione, contestando il suo coinvolgimento (vista l'assenza di un contratto) e addossando ogni colpa alla società, additandola come unica titolare del trattamento. La società, come prevedibile, ha replicato di avere agito quale braccio esecutivo e, quindi, non come contitolare, ma come mero fornitore (responsabile esterno). La materia del contendere riguarda i ruoli soggettivi: stabilire chi è titolare, contitolare o responsabile del trattamento è apparso un rebus anche ai giudici lituani, che hanno chiesto aiuto alla Cgue nell'interpretazione delle laconiche formulazioni letterali del Gdpr.

Il risultato dell'interpretazione della Cgue (che non risolve, però, ogni dubbio) è impressionante. Secondo la sentenza, è titolare del trattamento anche un ente che commissiona a un'impresa lo sviluppo di un'applicazione informatica mobile e che, in tale contesto, partecipa alla determinazione di finalità e mezzi del trattamento: ciò anche se il committente non effettua operazioni di trattamento, non autorizza esplicitamente l'esecuzione di operazioni o la messa a disposizione del pubblico dell'app e



Peso:1-2%,12-93%

non la acquisisce. C'è solo un modo per tirarsi fuori: prima della messa a disposizione del pubblico, il committente deve espressamente opporsi alla diffusione e al conseguente trattamento dei dati.

In sostanza, per la Cgue, l'ideazione unita alla mancata dissociazione sono elementi sufficienti per applicare la sanzione. Si rischia la punizione per un'idea e per non avere lasciato tracce di non volere trasgressioni della legge. La formula, descritta dalla Cgue, comporta una significativa estensione delle condotte punite dal Gdpr, includendo anche quelle più distanti dalle singole operazioni di trattamento e materialmente compiute da soggetti terzi.

Per difendersi da questi oggettivi eccessi che, secondo la Cgue, sono l'esatta interpretazione del Gdpr, imprese e pubbliche amministrazioni devono adottare alcune precauzioni precontrattuali e contrattuali.

La principale misura è scrivere a chiare lettere che nessuna operazione di trattamento di dati, neppure a titolo di prova, test e sperimentazioni (quando sono condotti con dati personali), può essere svolta senza autorizzazione preventiva. E si deve anche aggiungere che ci si dissocia da qualsiasi operazione di trattamento di dati personali (anche a titolo di prova, test, sperimentazione) effettuata senza preventiva autorizzazione. Oggetto della dissociazione deve essere, dunque, anche il collaudo informatico di un'app: per la Cgue i test sono già un trattamento, a meno che si usino dati fittizi o anonimi.

Stando alla pronuncia, per-

tanto, il titolare del trattamento (il committente) risponde anche per le operazioni effettuate da un responsabile esterno, salvo che quest'ultimo agisca per finalità proprie: la prova delle finalità proprie del fornitore, peraltro, è tanto difficile da apparire diabolica e, quindi, impossibile, se non c'è una documentata preventiva dissociazione.

Su un piano processuale, le linee difensive possono essere le seguenti: a) la mera ideazione di un illecito privacy non è punibile; b) la violazione dell'obbligo di rispettare la privacy fin dalla progettazione (privacy by design) non può essere sanzionata se si rimane alla fase della progettazione, mentre va punita solo nel caso in cui segua la commissione di fatti (trattamento di dati in violazione del Gdpr); c) per punire il committente occorre la prova positiva del conferito incarico a terzi di trattare i dati, non essendo sufficiente che il committente non sia in grado di provare la sua dissociazione. Tali deduzioni difensive devono essere rimesse all'attenzione del giudice, chiamato a sindacare la legittimità delle sanzioni del Gdpr alla luce delle garanzie previste per l'esercizio del diritto di difesa.

Contitolarità. Contitolarità privacy di fatto: basta la collaborazione, anche senza la firma di un contratto. È il



Peso:1-2%,12-93%

principio formulato dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 5/12/2023, causa C0683/21, nella quale i giudici hanno affrontato i profili dei ruoli soggettivi privacy con riferimento a situazioni di partenariato (commerciali o istituzionali). Sono questioni molto delicate, perché dai ruoli dipende l'assoggettabilità alle sanzioni. Ciascun contitolare rischia le sanzioni privacy previste dal Gdpr (regolamento Ue 2016/679) per i titolari del trattamento e la situazione è differente dal fornitore esterno (responsabile del trattamento).

Dalla sentenza Ue deriva che le sanzioni come contitolare non possono essere eluse omettendo di firmare un accordo di contitolarità. Basta essere partner o compagni di

una joint-venture e, solo per questo, scatta la contitolarità. Nella sentenza della Cgue, infatti, si legge che la contitolarità di due o più enti discende dal mero fatto che questi enti abbiano partecipato alla determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento. La qualificazione di «contitolari» non presuppone, dunque, l'esistenza di un accordo formale tra gli enti in questione. Basta una decisione comune, come pure alcune decisioni convergenti. Tuttavia, considerato che ai fini del Gdpr vale anche la contitolarità di fatto, i partner devono stabilire, di comune accordo, i loro obblighi rispettivi. Quindi, posto che due o più partner sono contitolari, ne consegue che comunque devono sottoscrivere un accordo di

contitolarità, altrimenti rischiano una sanzione pecuniaria. Per fare alcuni esempi, sono contitolari più istituti di ricerca che decidono di partecipare a un progetto comune specifico e di utilizzare a tal fine la piattaforma esistente di uno di essi, oppure due società che hanno lanciato un prodotto con il marchio comune e desiderano organizzare un evento per promuovere tale prodotto, condividendo dati tratti dai rispettivi database della clientela esistente e potenziale (esempi tratti dalle Linee Guida Edpb n. 7/2020).

— © Riproduzione riservata —

Progettazione app, garanzie in bilico

Decisione Cgue	Basta commissionare una app, anche senza aver mai visto un dato, per diventare titolari del trattamento e rischiare le sanzioni privacy anche per le operazioni svolte dal fornitore
Rischio	Punire la mera ideazione
Come tutelarsi	1. Scrivere nei documenti precontrattuali e contrattuali che nessuna operazione di trattamento di dati, neppure a titolo di prova, può essere svolta dal fornitore senza autorizzazione preventiva del committente 2. Aggiungere espressa formula di dissociazione da qualsiasi operazione di trattamento di dati (anche a titolo di prova) effettuata senza preventiva autorizzazione



Peso:1-2%,12-93%

Mercoledì vertice con la Protezione Civile

Musumeci media: ma la documentazione della Regione è carente

PALERMO

«Cerchiamo una pur parziale soluzione al problema. Sapendo che il rigore del Codice di Protezione Civile e la carenza della documentazione fornita dalla Regione e dai Comuni ci mettono in grande difficoltà»: è tardo pomeriggio, ieri, quando il ministro Nello Musumeci anticipa che la partita per accettare la dichiarazione dello stato di calamità è destinata a riaprirsi dopodomani.

Con ogni probabilità verrà concesso alla Regione di integrare la documentazione necessaria. E in questo senso il capo della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, è già andato in pressing sui Comuni per accelerare la certificazione dei danni.

Ma, va detto, la partita resta complicata. E le ansie di imprenditori e famiglie che hanno perso tutto non sono destinate a svanire in fretta. Musumeci lo spiega così: «La legge in vigore, che noi vogliamo cambiare, permette alla Protezione Civile di rimborsare solo le spese urgenti sostenute dai Comuni per fronteggiare l'emergenza. I ristori per la ricostruzione non sono di competenza della Protezione Civile nazionale, anche se noi stiamo chiedendo un fondo pure per quelli. Per i danni alle imprese è il ministero dell'Agricoltura che ha le risorse e le competenze. Per tutto il resto la legge prevede che si muova la Regione».

Musumeci ieri ha ricordato che «il governo Meloni ha comunque dato alla Regione nell'ultimo anno 93,8 milioni per emergenze come alluvioni e frane». E ciò serve al ministro e predecessore di Schifani per indicare le differenze che starebbero alla base del no pronunciato nel caso degli incendi e le responsabilità del-

la Regione: «La decisione della Protezione Civile nazionale è frutto di una istruttoria tecnica nella quale il ministero non ha alcun ruolo».

Il ministro di Fratelli d'Italia sa che il capo della Protezione Civile nazionale, Fabrizio Curcio, tutto questo lo ha messo per iscritto. E le carte raccontano i cinque mesi di contestazioni che Roma ha fatto alla Regione. Già il primo agosto, quando si era verificata solo la prima grande ondata di incendi (quella del 24 e 25 luglio), la Protezione Civile nazionale ha scritto alla Regione per segnalare «l'assenza di informazioni tecniche ed economiche necessarie alla valutazione» sulla richiesta di stato di calamità avanzata dalla giunta Schifani.

La Regione risponde il 31 agosto con una relazione e subito dopo Curcio riscrive a Schifani per segnalare altri errori: «I Comuni in cui si

sono verificati danni, citati nella relazione, non coincidono con quelli enumerati nella richiesta di stato di calamità».

Nel frattempo sono scoppiati anche i devastanti incendi di agosto e i tecnici della Protezione Civile nazionale sono arrivati in Sicilia per i sopralluoghi nei territori segnalati dalla Regione. Ma il risultato è che «pur riscontrando situazioni di disagio, prevalentemente temporanee, e danni in aree boscate e coltivate, si ritiene che questi non siano tali da giustificare misure che trascendono le capacità operative e finanziarie degli enti competenti in via ordinaria». Traduzione: in base ai danni elencati e verificati, Regione e Comuni possono farcela da soli. Questa

la tesi di Curcio. Il nodo principale è che «è stata fornita solo parzialmente la documentazione attestante le ordinanze di sgombero di edifici, rimanendo comunque limitati a pochi casi di nuclei familiari». E, ha scritto Curcio alla Regione, «mancano le ordinanze dei sindaci di interdizione e chiusura di strade e non sono stati mostrati i documenti comprovanti la realizzazione di lavori a tutela della pubblica e privata incolumità». Non si vedono dunque le spese dei Comuni, le uniche rimborsabili con procedura d'urgenza.

La Regione in autunno è andata in pressing sui Comuni. E non a caso a fine settembre gli uffici del sindaco di Palermo hanno chiesto al settore Edilizia Degradata di «emettere i provvedimenti urgenti sulle abitazioni danneggiate e inagibili». Il Comune certificherà di lì a poco 15 milioni di danni. Ma per Roma la documentazione della Sicilia è ancora incompleta. Ed è questa la sfida che attende ora Cocina. Anche se Curcio scrive a Schifani che «il 95% dei danni citati dalla Regione» non sarebbe comunque rimborsabile in base alle regole della Protezione Civile.

Gia. Pi.



Ministro. Nello Musumeci



Peso: 22%

COLPA DI STATO

La Protezione civile nega i fondi dell'emergenza sugli incendi estivi in Sicilia. Bufera su Musumeci. Schifani: «Non mi riconosco in questo Stato». Nello e Renato, storia di una staffetta incompiuta. I risvolti sul centrodestra alla Regione

MARIO BARRESI pagine 2-3



IL RETROSCENA

Nello e Renato, guerra fredda fra rancori covati e ipocrisie Una "staffetta" incompiuta

Lo sfogo del governatore: «Ci considera degli "abusivi" non ha ancora accettato che alla Regione non c'è più lui»

MARIO BARRESI

L'ultimo velo di ipocrisia, travestita da *bon ton* istituzionale, è caduto ieri mattina. Dopo la lettura dei giornali, Renato Schifani vuota il sacco con i suoi più fidati confi-

denti. «Quello lì non ha ancora accettato che ora ci siamo noi, ci considera degli "abusivi". Non ha capito che non sta facendo un torto a me, ma alla Sicilia... Ma ora basta, scendo in campo io».

«Quello lì», ovviamente, è Nello Musumeci. Il predecessore ingombrante, assunto al ruolo di



Peso: 1-22%, 2-55%

ministro dopo che il «banditismo politico» del centrodestra (*ipse dixit*) gli ha negato la ricandidatura. Schifani ha da qualche giorno sul tavolo la nota con cui la Protezione civile nazionale ha negato il riconoscimento dello stato d'emergenza per gli incendi della scorsa estate in Sicilia. Ma dopo che il caso è stato rivelato da *Repubblica* non c'è più nemmeno l'alibi diplomatico. Tanto più che i «consigli non richiesti» (così li definiscono nell'entourage presidenziale) del ministro sugli equilibri della Regione, fra le righe dell'intervista pubblicata ieri sul nostro giornale, hanno alimentato la rabbia. Musumeci ha detto che «è sbagliato allungare ancora, da più di un anno, il commissariamento degli enti regionali e sarebbe un errore il legame tra nomine ed elezioni». E, come se fosse il leader regionale di FdI, ha chiesto al suo partito di «assumere una posizione netta» sul tema e di «assumere una guida autorevole della coalizione», ruolo per prassi spettante al presidente che ha vinto le elezioni.

«Pensi ai suoi cavi sottomarini, anziché fomentare le tensioni nella coalizione» è il grido di battaglia degli schifaniani contro il ministro «traditore». Ed è un rito liberatorio, quasi catartico, dopo quasi un anno e mezzo di reciproci rancori covati nella silenziosa necessità del quieto vivere. Magari perché, fra gli ultimi due inquilini di Palazzo d'Orléans, il passaggio di consegne ha lasciato un senso d'incompiutezza. Lo sa bene anche Ignazio La Russa, protagonista del Big Bang. Nella mattinata del 13 agosto 2022, dopo giorni (e nottate) di congiure e trabocchetti, il viceré meloniano di Sicilia riceve una telefonata da Silvio Berlusconi. «Caro Ignazio, ho deciso: ci va bene Musumeci». Lui esultò e provò a chiamare subito il prescelto. Che, nella bucolica attesa del suo destino, ha staccato il cellulare. La Russa ha appena il tempo di avvertire Giorgia Meloni del clamoroso colpo di scena, prima di ricevere un'altra chiamata da Villa Certosa. «Contrordine: accettiamo la vostra offerta su Schifani», sentenzia il Cav. Cosa accade in quella mezz'ora scarsa che ha cambiato la storia della Sicilia? Di tutto e di più. Col retrogusto amaro d'un sospetto, confidato da Musumeci ai suoi: «Renato non passava certo di lì per caso...».

Comincia una torrida campagna elettorale, col presidente uscente, con un seggio sicuro al Senato e una seggiola ministeriale quasi, costretto a inghiottire la staffetta. Musumeci non partecipa alla kermesse di presentazione della candidatura di Schifani al Politeama di Palermo e sgattaiola dalla sala del Bellini di Catania, alla festa per i cent'anni del gruppo Arena, poco prima che prenda la parola il suo successore. La prima uscita ufficiale assieme è in un hotel nei pressi di Fontanarossa a un evento sulla sanità promosso da Ruggero Razza. La sala accoglie con freddezza Schifani, che però mantiene il suo aplomb: «Sono orgoglioso di ereditare il vostro buon governo. Non avrei mai accettato questo incarico se non avessi avuto la certezza di trovare la condivisione interiore da parte del presidente Musumeci». Molto interiore, perché esteriormente il futuro ministro schiuma rabbia. Parla, ancora da mancato candidato, di «banditismo politico» nel centrodestra e attacca la stampa che «non ha spiegato, caro Renato, perché un presidente dato vincente in quattro sondaggi si sia ritrovato davanti al veto di qualche personaggio». Va un po' meglio, alle Ciminiere di Ca-

tania davanti agli occhi sgranati di Meloni, quando Musumeci cede il testimone a «un gentiluomo». Pur precisando al popolo di FdI che lo osanna: «Io sarei stato ricandidato presidente se solo avessi accettato un compromesso, ma avrei tradito i valori della destra e dei siciliani: a sciarra è sempre pa cutra...».

Schifani vince, anzi stravince. E, mentre nel toto-ministri Musumeci è dato fra i favoriti, nell'autunno 2022 arriva il giorno dell'insediamento. Con un incidente diplomatico sulla data: l'uscente, come da prima versione del comunicato stampa, la fissa il 16 ottobre, ma l'entrante ha altri impegni (l'insediamento del procuratore di Palermo Maurizio de Lucia) ed è irremovibile. «Se viene è meglio, se non viene il presidente s'insedia lo stesso», tuonano gli schifaniani. Musumeci presenza, fa il suo dovere con lo scambio di libri e di belle parole e poi, dopo essere stato in disparte nella calca festosa, va via prima del brindisi. «Senza Nello non stappo», dice il neo-presidente. L'ex segretario particolare Marco Intravaia, ora deputato regionale, prova a riportarlo in sala, ma lui è già lontano. Cin-cin.

Parte il nuovo governo regionale, dopo la vana rivolta di Schifani contro gli assessori non deputati (sgradito il veto su Elena Pagana, moglie del delfino Razza), col mantra della «continuità». Più ostentata che praticata. Nello stile del presidente «parlamentarista» che resuscita i vertici di maggioranza detestati dal predecessore, nella scelta dei nuovi dirigenti (Vincenzo Falgares, esiliato dell'era musumeciana, diventa il tenutario della cassaforte dei fondi Ue), nella riapertura del Palazzo, malignano i Nello-boys, a «personaggi che noi avevamo tenuto per cinque anni fuori dal tempio». E poi lo stop al mega centro direzionale della Regione a Palermo (sito rottamato assieme all'ex dirigente Tuccio D'Urso), la linea dura sulle spese allegre della corrente turistica di FdI, sempre difesa a spada tratta dall'ex governatore, per Cannes e SeeSicily, la chiusura del «circolo equestre» di Ambelia, capitale morale del musumecismo, in asse col vice leghista Luca Sammartino, con la meloniana Elvira Amata costretta ad accollarsi al Turismo l'eredità di cavalli e cavalieri, compreso il guru Fabrizio Bignardelli, subito sloggiato dall'ufficio al piano nobile della Presidenza.

In mezzo a tutto ciò, le montagne russe del rapporto fra Schifani e FdI. Con gli sfoghi e i viaggi della speranza, a Palazzo Madama e sotto l'Etna, dall'amico La Russa. Che ieri ha sentito entrambi i contendenti, smozzicando comunque a *La Sicilia* un inspiegabile «ottimismo» sullo scontro fra il governatore e il ministro. Che ha pure marcato la sua distanza dalla linea del successore sui fondi Psc «prelevati» da Matteo Salvini per finanziare il Ponte. «Cosa avrei fatto io al suo posto? Lo stesso che feci, da commissario, per la



Peso:1-22%,2-55%

Ragusa-Catania: aumentare il cofinanziamento della Regione». Un'altra frecciata a Schifani, nel mirino delle opposizioni, dall'ex presidente che non ha avuto «la stessa fortuna di avere un governo nazionale in sinergia con quello regionale». Quasi una profezia.

Adesso, a Palazzo d'Orléans, la priorità è assicurare quei fondi negati. Schifani, in una domenica ad alta tensione, interloquisce con leader e ministri. Ma, assicurano i suoi, senza sentire «quello lì». La tesi: «Col governo Draghi ci fu lo stesso no dei tecnici sugli eventi del 2021, ma in Cdm, senza

un ministro della Protezione civile siciliano, il governo si assunse la responsabilità di dichiarare lo stato d'emergenza...». Oggi c'è la giunta, con la relazione dell'indignato Cocina (già fedelissimo di Musumeci) come innesco per l'ultima crociata dell'«amico Renato». Che, all'«amico Nello», ha deciso di non fare più sconti.

m.barresi@lasicilia.it

I SILURI DI MUSUMECI. Dall'ex presidente «consigli non richiesti» sulle nomine e l'appello a Fdi: «Guidi la coalizione in Sicilia». Quel distinguo sui fondi del Ponte e l'ira degli schifaniani

LA LINEA DI SCHIFANI. Domenica di colloqui con leader e ministri, La Russa media con «ottimismo». Oggi contromosse in giunta. «Il governo Draghi ci diede i fondi senza un ministro siciliano...»

Un anno e mezzo di convivenza forzata. Nello Musumeci, ministro del Mare e della Protezione civile, accanto al presidente della Regione Renato Schifani: sin dalla designazione del secondo, col primo che aspirava al bis, s'è aperto un sottile conflitto fra i due, mascherato dal bon ton istituzionale



Peso:1-22%,2-55%

LO SCENARIO

Centrodestra sotto stress in ballo gli accordi siglati «Ma la finanziaria è salva»

**Gli equilibri all'Ars. Blindato l'election day, fibrillazioni sui manager
L'ipotesi: maxi-emendamento da 60 milioni fuori dal ddl della manovra**

MARIO BARRESI

Certo che il centrodestra - dopo aver siglato l'accordo con le opposizioni sulla manovra e aver trovato la quadra interna su alcuni temi caldi - di tutto aveva bisogno, tranne che di nuove fibrillazioni. Ma, al termine di una domenica trascorsa con le calcolatrici alla mano per far quadrare i conti del maxi-emendamento che ospiterà le richieste (e le manette) trasversali dell'Ars, dai due uomini di governo impegnati nel dossier finanziaria arrivano delle ampie rassicurazioni: lo scontro che s'è aperto fra Renato Schifani e Nello Musumeci (e dunque Fdi) «non inciderà» nel rush finale, oggi e domani a Sala d'Ercole, sulle norme di bilancio. Così, all'unisono, rispondono sia l'assessore all'Economia, Marco Falcone, sia il vicepresidente Luca Sammartino, delegato del governatore ai rapporti con l'Ars.

Entrambi, ognuno a casa propria, hanno trascorso la giornata di ieri incollati al telefono e sommersi dalle carte. Gli ultimi preparativi, tecnici e diplomatici, prima del voto finale previsto a partire da oggi. Con un cambiamento di programma, rispetto al patto siglato grazie anche alla mediazione di Gaetano Galvagno: il maxi-emendamento «magico» da 60 milioni non dovrebbe essere inserito nel testo finale del ddl della finanziaria. Ma verrà stralciato «in una sorta di decreto omnibus o milleproroghe, come si fa nel parlamento nazionale» rivelano fonti qualificate. La ragione? «Per una questione di forma e di ordine, perché nella sostanza non cambia nulla: il collegato verrà votato subito», assicurano dal governo regionale. Fra le opposizioni c'è qualche dubbio in più, soprattutto da parte dei deputati di Pd, M5S e Sud chiama Nord meno propensi all'inciucio con la maggioranza. «Non è che ci sono troppe richieste e ora i conti non tornano?», si chiede una maliziosa matricola.

In ogni caso c'è una certezza: i fondi per supplire al «tradimento» di Roma sullo stato d'emergenza per gli incendi estivi non ci sono. Certo, nella bozza vista dall'assessore Falcone c'è una posta di tre milioni. Poca cosa, rispetto alla stima dei danni (magari arrotondata per eccesso nel carteggio con Roma) da parte della Protezione civile regionale. Insomma, se Schifani, che oggi riunisce la giunta, volesse trovare i soldi che si sente negati da Musumeci, non ci sono.

Ce ne sono, eccome, per altre esigenze. Alcune, definite «di carattere generale», riguardano le istanze di governo e partiti di maggioranza, ma in parte delle opposizioni. Nell'ultima bozza del «maxi», infatti, trovano spazio 7,5 milioni per la crisi dell'agrumicoltura (segnalata dal leader autonomista Raffaele Lombardo e già nelle intenzioni dell'assessore all'Agricoltura, il «federato» Sammartino), più altri 25 milioni in un biennio per rispondere alla Peronospora, la malattia che ha decimato i vigneti siciliani. L'intervento a cui tiene di più il governatore è legato al bonus (10 milioni la cifra disponibile) da concedere ai cosiddetti «medici di frontiera», i camici bianchi che accetteranno di andare nei reparti degli ospedali di periferia. Un milione a testa sono stanziati per misure chieste dalle opposizioni: la lotta al crack e il potenziamento dei centri antiviolenza sulle donne. Altri 6 milioni, infine, sono pronti per il turn over del personale nei Consorzi di bonifica, che anticipa la ri-



Peso: 38%

forma di settore venendo incontro alle richieste dei sindacati. Ma i riflettori sono tutti puntati su quelle che vengono definite «le esigenze dei territori». Che non sono altro che un budget personale per ogni singolo deputato per finanziare enti o progetti di proprio interesse. La stima iniziale era di 300mila euro per ogni esponente delle opposizioni e del doppio per quelli di centrodestra. Alla fine il conteggio sembra un po' diverso: sui circa 39 milioni a disposizione per i 70 «figli d'Ercole», circa due terzi vanno alla maggioranza e il restante da spartire fra dem, grillini e deluchiani.

Ma, fatto salvo (fino a prova contraria) l'accordo trasversale sulla manovra, l'alta tensione fra il governo regionale e Roma può avere dei contraccolpi sugli equilibri faticosamente raggiunti fra fine anno e questi ultimi giorni di pausa. Sia da Palazzo d'Orléans sia dal fronte meloniano arriva una doppia rassicurazione sull'election day: le Provinciali siciliane dovrebbero tenersi in contemporanea

alle Europee del 9 giugno, come stabilito da Schifani su esplicita richiesta di Ignazio La Russa. Qualcuno, anche nel centrodestra, avanza delle perplessità giuridiche: nonostante le rassicurazioni romane sulla mancata impugnazione della legge regionale che anticiperebbe la rotamazione della Delrio in parlamento, chiunque - con una norma nazionale comunque in vigore - potrebbe presentare un ricorso, sollevando una questione di costituzionalità. Più semplice, invece, il nodo delle Amministrative: anche in Sicilia si voterà nella data scelta dal governo nazionale, quindi orientativamente fra fine aprile e maggio.

Si potrebbe ingarbugliare, invece, la nomina del manager della sanità. Con FdI, a maggior ragione dopo il caso della Protezione civile, che spinge per rispettare la scadenza del 31 gennaio, anche perché fra oggi e il 13 si concludono le selezioni di direttori sanitari e amministrativi, l'alibi usato dal governo regio-

nale per nascondere gli scontri e motivare l'ultimo slittamento. Ma c'è chi, come ad esempio Raffaele Lombardo (che con il governatore ha chiuso l'accordo su rifiuti e termovalorizzatori) non disdegnerebbe un ulteriore rinvio. La palla, adesso, passa a Schifani. «Più tonico e risoluto che mai», lo descrivono i suoi.

m.barresi@lasicilia.it



Luca Sammartino e Marco Falcone



Peso:38%